



REGIONE ABRUZZO
A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO - CHIETI
Via MartiriLancianesi, 17/19 66100 CHIETI
C.F. e P.IVA 02307130696

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
-D.U.V.R.I.-
(art. 26 - comma 3 D.Lgs. 81/08 e smi)



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CURE DOMICILIARI NEL TERRITORIO DELLA ASL 2 LANCIANO VASTO CHIETI

Il presente documento ed eventuali allegati fanno parte del Contratto di Appalto

DUVRI



INDICE		Pag.
	Anagrafica Azienda Committente e Impresa appaltatrice	3
1	<u>Appalto di fornitura e servizi</u>	4
1.1	Descrizione oggetto dell'Appalto	4
1.2	Luoghi oggetto delle attività	4
1.3	Premessa	4
1.4	Definizioni	5
2	<u>Note generali sulla normativa</u>	6
2.1	Considerazioni normative generali	6
2.2	Casi in cui non è necessario redigere il DUVRI	8
2.3	Appalti che comportano l'esecuzione di lavori/servizi (DURC)	8
2.4	Sospensione dei lavori	8
2.5	Subappalto	8
3	<u>Misure generali e disposizioni per l'Impresa appaltatrice e per il suo personale</u>	9
3.1	Obblighi dell'Impresa Appaltatrice	9
3.2	Norme comportamentali per il Personale dell'Appaltatore	11
3.2.1	Norme generali di comportamento	11
3.2.2	Norme specifiche di comportamento	12
3.2.3	Regole comportamentali e rispetto dell'utenza	14
3.2.4	Doveri specifici legati alle attività	14
3.2.5	Interruzione per manutenzione	15
3.2.6	Interferenza con impianti durante altre lavorazioni	15
3.3	Logistica dell'Appalto	15
4	<u>Rischi specifici presenti nelle aree ospedaliere della Committenza</u>	15
4.1	Agenti chimici e cancerogeni	15
4.2	Esposizione ad amianto	19
4.3	Esposizione a piombo	19
4.4	Agenti biologici compreso COVID-19	19
4.5	Allergologico	22
4.6	Radiazioni ionizzanti	22
4.7	Medicina Nucleare	23
4.8	Radiazioni non ionizzanti	24
4.9	Radiazioni laser	24
4.10	Radiazioni ultraviolette UVA UVB	25
4.11	Compatibilità elettromagnetica	25
4.12	Rischio elettrico, elettrocuzione	26
4.13	Rumore	26
4.14	Microclima	27
4.15	Incendio	27
4.16	Scoppio ed esplosione	28
4.17	Cadute e scivolamenti	29
4.18	Movimentazione dei carichi	29
4.19	Movimentazione manuale dei carichi	29
4.20	Piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza	30
4.21	Pronto soccorso e numeri di emergenza	31
4.22	Disponibilità delle planimetrie delle reti: elettrica, acqua, gas medicali	31
5	<u>Valutazione dei rischi da interferenza e stima dei costi</u>	32
5.1	Tipologia dei rischi da interferenza considerati	32
5.2	Metodologia specifica e criteri per la valutazione e l'individuazione	32
5.3	Gestione dei rischi per interferenze e definizione delle misure conseguenti	33
5.4	Stima dei costi per la sicurezza	35
5.5	Verifica sulla congruità, perfezionamento e criticità del DUVRI	35
5.6	Lavoratori del R.U.P. che sono preposti alla supervisione dei lavori svolti e al rispetto	36
5.7	Conclusioni	36
5.8	Approvazione D.U.V.R.I.	36
5.9	Accettazione D.U.V.R.I.	36

ANAGRAFICA AZIENDA COMMITTENTE E IMPRESA APPALTATRICE

COMMITTENTE	
RAGIONE SOCIALE	ASL 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI
SEDE LEGALE	Via dei Vestini snc - 66100 CHIETI
PARTITA IVA	02307130696
CODICE FISCALE	02307130696
DATORE DI LAVORO	Thomas Schael
RESPONSABILE S.P.P.	Rocco Mangifesta
ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Marco Barrella, Tullio Febo
MEDICI COMPETENTI	Mario Borrelli, Claudia Innaurato, Fabrizio Santillo, Sergio Scorpio
RESPONSABILE ANTINCENDIO	Francesco Lamparelli
RESPONSABILE AMIANTO	Francesco Cau
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	Carolina Barducci, Mauro Liberatoscioli, Fabrizio Torosantucci, Fernando Tiberio, Bruno Di Vincenzo, Claudio Di Scipio, Franca Perfetti, Nicola Pasquale
ADDETTI ALLE EMERGENZE	Squadre di Emergenza - Medici, Infermieri - Tecnici - Amministrativi della ASL 2
RESPONSABILE UNICO DELPROCEDIMENTO (R.U.P.)	Antonio Di Sciascio
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)	

SOCIETA' APPALTATRICE	
RAGIONE SOCIALE	
SEDE LEGALE	
PARTITA IVA	
CODICE FISCALE	
N.ro ISCRIZIONE C.C.I.A.A.	
POSIZIONE INAIL	
POSIZIONE INPS	
DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE S.P.P.	
MEDICO COMPETENTE	
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	
ADDETTI ALLE EMERGENZE	

1. APPALTO DI FORNITURA E SERVIZI

1.1 DESCRIZIONE OGGETTO DELL'APPALTO

Affidamento di prestazioni domiciliari di assistenza infermieristica, riabilitativa socio sanitaria, psicologica, medico-specialistica, di attività di supporto al servizio, sia gestionale che organizzativo, da effettuarsi a cura dell'appaltatore, a beneficio di cittadini residenti o con domicilio nel territorio della ASL 2 Lanciano Vasto Chieti ed integrate nel più complesso "sistema" delle cure domiciliari aziendale.

1.2 LUOGHI OGGETTO DELLE ATTIVITA'

1.3 PREMESSA

Il presente documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e smi.

Il D.U.V.R.I. definitivo sarà costituito dal presente documento preliminare, aggiornato con le eventuali modifiche, integrazioni, ulteriori informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni, presentate dalla ditta appaltatrice a seguito dell'aggiudicazione. Sarà firmato ed allegato al contratto di appalto.

Il DUVRI - così come ribadito nella determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008 è da considerarsi un documento "dinamico", pertanto la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto dovrà essere aggiornata in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, che potranno emergere prima o nel corso dell'esecuzione dell'appalto, e comunque qualora si ravvisasse la necessità di un aggiornamento del medesimo documento dopo l'aggiudicazione dell'appalto, quando si sarà in grado di conoscere l'organizzazione del lavoro della ditta aggiudicataria, anche su indicazione o richiesta della Ditta medesima.

Il DUVRI definitivo potrà quindi subire aggiornamenti a seguito di sopraggiunte esigenze. Per tale scopo sono di fondamentale importanza.

1. il ruolo del Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) e del/i Preposti che sovrintendono il lavoro;
2. le riunioni di cooperazione e coordinamento, da convocare da parte del RUP/DEC ad inizio lavoro e/o durante l'esecuzione dei medesimi, le cui conclusioni saranno sempreverbalizzate.

Il presente documento, redatto dal Soggetto di cui all'art. 26 comma 3 della ASL 2 LANCIANO VASTO CHIETI (con il supporto del Servizio Prevenzione Protezione), è gestito dal Responsabile Unico di Procedimento (RUP) attraverso il Direttore Esecutivo di Contratto (DEC).

Copia del Documento è trasmessa dal RUP:

- al Direttore Esecutivo del Contratto / Direttore U.O. interessata;
- ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), su richiesta dei medesimi;

1.4 DEFINIZIONI

Appaltante o Committente	Il soggetto per conto del quale viene svolta l'attività di servizio, lavori o forniture, indipendentemente da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare di potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto (art. 1, c. 2, D. Lgs. 165/2001).
Appaltatore	E' il soggetto che si obbliga nei confronti del Committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri secondo le modalità pattuite e la regola dell'arte.
Appalto	L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) il compimento di un'opera o di un servizio.
Contrattod'appalto	Contratto d'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.);
Contrattod'opera	Il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, pervenendo al risultato concordato (art. 2222c.c.);
Contratto di somministrazione	La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell'altra parte prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi (artt. 1559 e 1677 del Codice Civile).
Contratto di subappalto	E' la cessione di una quota di lavoro, servizio o fornitura da parte del soggetto affidatario del contratto ad un terzo, il subappaltatore, previa autorizzazione del committente (art. 1656 c.c.) e con le limitazioni di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016. Il subappaltante deve corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza previsti per la quota parte del lavoro, servizio o fornitura affidato in subappalto.
Contratto in concessione	Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al codice dei contratti, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al codice dei contratti. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
Datore di lavoro	Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomia nei poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.
DUVRI	Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Documento redatto dal committente al fine di valutare i rischi connessi all'espletamento dell'appalto e definirne le misure di prevenzione, protezione, coordinamento e cooperazione nonché i relativi costi per eliminare o ridurre i rischi di interferenza. Nel campo di applicazione del D.Lgs. 50/2016 (appalti pubblici) tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Tale documento deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

2. NOTE GENERALI SULLA NORMATIVA

2.1 CONSIDERAZIONI NORMATIVE E GENERALI

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, di seguito indicato DUVRI, si configura quale adempimento derivante dall'obbligo previsto dall'art. 26 del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i, così come indicato dal D. Lgs. 106/2009 del Datore di Lavoro Committente.

Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed gli eventuali DPI inerenti le interferenze con le attività svolte in azienda da parte di Imprese/Ditte esterne alle quali sia stato appaltato uno o più servizi mediante regolare contratto, al quale verrà allegato il presente DUVRI sempre in ottemperanza dell'art. 26 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/2008.

Il DUVRI riguarda quindi esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra le attività presenti e il personale della Committenza, il personale dell'Impresa aggiudicataria e il personale delle altre Ditte che operano presso gli stessi siti.

Pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà le forniture e/o il servizio.

Il Committente attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) coadiuvato dal Responsabile Servizio Istruttore e dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione sempre in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs.81/2008 provvede a:

A. VERIFICARE L'IDONEITA' DELL'AZIENDA APPALTATRICE

Prima dell'avvio dei lavori la Azienda Committente attraverso il RUP, deve verificare l'idoneità tecnico professionale della Impresa Appaltatrice o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione mediante:

- o acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA;
- o acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa Appaltatrice o dei lavoratori autonomi, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- richiede all'aggiudicatario autocertificazione (DPR 445/2000) con indicazione:

1. del soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente;
2. del nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;
3. del soggetto di cui al punto n.1 di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del DLgs 81/08;
4. del elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal DLgs 81/08;
5. dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
6. del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
7. dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
8. degli attestati di formazione/informazione/addestramento delle suddette figure e dei lavoratori prevista dagli artt.36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e smi.

B. PREVEDERE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DA INTERFERENZA

Il RUP ha l'obbligo di effettuare le opportune verifiche e fornire agli stessi soggetti coinvolti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il RUP deve quindi fornire la Valutazione dei Rischi da interferenza cui sono esposti i lavoratori delle aziende esterne attraverso l'analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento

delle attività appaltate, ed è finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare. Pertanto essa è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell'unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

La Ditta appaltatrice dovrà produrre, prima dell'inizio dei lavori, un proprio piano operativo sui rischi connessi alle sue specifiche attività inerenti l'appalto da confrontare con il presente DUVRI al fine di formare il documento definitivo.

C. PROMUOVERE IL COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

I Datori di Lavoro dell'Azienda Committente (RUP) e delle Aziende Appaltatrici dovranno pertanto cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa



oggetto dell'appalto. Essi dovranno coordinare, altresì, gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. La cooperazione ed il coordinamento è promossa dal Datore di Lavoro RUP innanzitutto mediante l'elaborazione del presente documento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il documento viene **redatto nella fase di predisposizione del capitolato di appalto allo scopo di stimare i costi della sicurezza relativi alle interferenze. Pertanto, esclude i rischi specifici propri dell'attività della ditta in appalto.**

I criteri adottati nel presente DUVRI sono i medesimi utilizzati dal Datore di lavoro per la propria valutazione dei rischi. Tale documento è parte integrante del contratto di appalto o di opera.

- La Ditta Appaltatrice deve altresì recepire quanto previsto dalla Committenza in merito agli obblighi e alle indicazioni generali come pure informare e istruire il proprio personale sulle norme di comportamento generiche, specifiche e verso l'utenza da adottare durante lo svolgimento delle attività inserite nel **CAPITOLO 3°**;
- Nel **CAPITOLO 3°** la Committenza pone in evidenza le modalità, gli obblighi e le eventuali procedure da osservare nell'ambito delle attività legate al contratto che l'Appaltatore deve svolgere;
- Il RUP fornisce alle ditte appaltatrici le informazioni in merito ai **rischi specifici presentilegati all'attività ospedaliera e alle misure generali di prevenzione e protezione** e controllo da adottare per ridurre i rischi, sia generali che da interferenze, generati durante lo svolgimento dell'attività nei luoghi oggetto dell'appalto. Tali informazioni sono riportate nel **CAPITOLO 4°**
- Nel **CAPITOLO 5° vengono indicati** preventivamente in maniera generale e non esaustiva i **rischi interferenti**, generati dallo svolgimento della specifica attività oggetto dell'appalto, i relativi provvedimenti necessari e la **stima dei costi per la sicurezza**.

Dopo l'esame del presente documento si procederà ad eventuali sopralluoghi ed incontri tra le parti, allo scopo di provvedere alla **revisione del documento** affinché le parti possano congiuntamente condividere e approvare lo stesso prima dell'inizio dei lavori.

Tale attività è fondamentale, preso atto che il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è da **considerarsi "dinamico"** nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla Committenza prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato sia nel corso di aggiudicazione del contratto con i dati e le informazioni fornite dalla Ditta appaltante che nel corso di esecuzione del contratto nel caso di significative modifiche nello svolgimento delle attività con la configurazione di nuovi potenziali rischi di interferenze.

In tal caso il RUP o su comunicazione e o su richiesta preventiva dell'Assuntore convocherà la riunione di coordinamento affinché con sottoscrizione congiunta del verbale tecnico di coordinamento il DUVRI sia adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate e alle conseguenti soluzioni individuate.

In caso di R.T.I. – A.T.I. il presente documento dovrà essere sottoscritto dall'impresa capogruppo (mandataria a cui spetta la rappresentanza esclusiva per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto) alla quale è fatto obbligo di coordinare le altre imprese del raggruppamento, come da art. 37 commi 5 e 16 del D.Lgs. 163/06 e smi.

2.2 CASI IN CUI NON E' NECESSARIO REDIGERE IL DUVRI

La U.O. incaricata del procedimento di appalto deve, in funzione del servizio o fornitura oggetto della gara di appalto, valutare preventivamente la necessità di coinvolgere il Servizio Prevenzione e Protezione ai fini della eventuale definizione dei rischi da interferenza.

Il comma 3-bis del d.Lgs 81/2008 e smi cita quanto segue:

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

La Determinazione 5 marzo 2008 (G.U. n.64 del 15/03/2008) "Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture", fornisce indicazioni esaustive per i casi in cui è previsto **esclusione** della presenza di **rischi da interferenze** e della relativa stima dei costi per la sicurezza, ovvero:

1. le mere forniture, senza posa in opera, installazione e montaggio (ad es. richieste di beni con consegna diretta in Magazzino, al Personale di Accoglienza o nella UO/Servizio destinatario), salvo i casi in cui siano necessarie attività e procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa;
2. i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del RUP;
3. i servizi di natura intellettuale (l'attività di formazione del personale, all'uso delle apparecchiature è da considerarsi di natura sostanzialmente intellettuale, e pertanto si ritiene non sussista, per la medesima attività, rischio da interferenze);
4. i contratti per i quali occorre redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e smi (*Parte IVCANTIERI TEMPORANEI O MOBILI*), l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel PSC stesso e quindi in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI. Sarà cura del Coordinatore per la progettazione coinvolgere nella predisposizione del PSC le Direzioni Aziendali, i Servizi interessati dai lavori e, se necessario, il Servizio di Prevenzione e Protezione. L'attuazione del PSC è garantita dal Responsabile dei Lavori oggetto dell'appalto e dal Coordinatore per l'esecuzione.

2.3 APPALTI CHE COMPORTANO L'ESECUZIONE DI LAVORI / SERVIZI (DURC)

In virtù di quanto previsto nella Legge di stabilità 2012 all'art. 44 bis nel corpo del D.P.R 445/2000 è stabilito che "le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle Pubbliche Amministrazioni procedenti nel rispetto della specifica normativa di settore".

2.4 SOSPENSIONE DEI LAVORI

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei lavori, ovvero il RUP, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia nuovamente assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di igiene e sicurezza del lavoro.

Per le sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il RUP non riconoscerà alcun compenso all'Appaltatore.

2.5 SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto di tutto o parte di lavoro, salvo specifica autorizzazione del R.U.P.. Se necessario ed autorizzato, l'Assuntore deve stipulare il subappalto in forma scritta, facendo assumere alla subappaltatrice gli obblighi e gli oneri previsti dalla Assuntore nel presente contratto. L'Assuntore è il solo responsabile del lavoro nei confronti del RUP ed in particolare avrà l'obbligo di:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle Ditte subappaltatrici e dei lavoratori autonomi;

- verificare il rispetto da parte dei subappaltatori degli obblighi previdenziali ed assicurativi come esplicitato in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore DL 223/2006 art. 36-bis (nella produzione da parte del subappaltatore all'appaltatore di attestati recanti conferma del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali);
- verificare l'assolvimento da parte del subappaltatore degli obblighi connessi alle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

L'appaltatore dovrà fornire al Committente o al suo delegato indicazioni riguardanti:

- il periodo di presenza della Ditta/e in subappalto;
- l'elenco dei lavori affidati in subappalto;
- l'organigramma della/e Ditte che operano in subappalto.

Sarà cura dell'appaltatore fornire al subappaltatore una copia del presente documento alle cui indicazioni quest'ultimo dovrà attenersi.

3. MISURE GENERALI E DISPOSIZIONI PER L'IMPRESA E PER IL SUO PERSONALE

3.1 OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Il Datore di Lavoro dell'Impresa Appaltatrice, preso atto del presente documento (DUVRI), dovrà sovrintendere al suo rispetto ed alla sua applicazione. In particolare sono compiti del Datore di lavoro:

- Predisporre un'organizzazione sicura del lavoro;
- Realizzare la massima sicurezza tecnologicamente fattibile;
- Valutare i rischi interferenziali dopo aver esaminato le metodologie previste per l'esecuzione dei lavori;
- Adottare tutti gli idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano personale dell'ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti;
- Vigilare sull'applicazione del DUVRI e fornire indicazioni per la sua integrazione (ilDUVRI è dinamico);
- Rispettare **scrupolosamente** le procedure interne dell'ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti e le disposizioni impartite in relazione ai rischi generali e specifici;
- Segnalare alle competenti funzioni aziendali eventuali situazioni che possono arrecare danni a dipendenti o a terzi;
- Fornire al proprio personale le indicazioni atte ad assicurare il pieno rispetto delle regole di comportamento e di organizzazione che sono vigenti nella ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti, nonché delle procedure gestionali generali e specifiche applicabili alle singole attività eventualmente interferenti¹
- Individuare e fornire i necessari mezzi di protezione e prevenzione individuali(DPI)² e collettivi³;
- Vigilare direttamente e/o a cura dei Dirigenti e/o dei Preposti sull'effettivo utilizzo dei DPI da parte dei

¹Inoltre la **ricognizione dei Rischi professionali ASL 2 Lanciano – Vasto - Chieti di ogni settore**, è consultabile presso il Servizio Prevenzione e Protezione nel Mansionario/Schede di rischio dove sono reperibili le informazioni più dettagliate del luogo specifico di lavoro con i relativi RISCHI.

Nel sopralluogo preliminare alla pianificazione dei lavori si suggerisce di richiedere a **Dirigente/Preposto** del luogo ove avviene l'intervento tale materiale perché dalla loro lettura si possono individuare i rischi specifici.

Sarà cura anche del Servizio Gestore agevolare tale verifica.

² **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI):** Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro.

I dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da altri mezzi di protezione collettiva o ambientale, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I lavoratori devono osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di igiene e sicurezza richiamate dagli specifici cartelli e dalle misure di sicurezza dell'ASL 2 Lanciano – Vasto - Chieti e dovranno essere opportunamente informati e formati.

Si ricorda che la gestione dei rischi connessi con la specifica attività della Ditta appaltatrice o da altri collaboratori sono di responsabilità della stessa Ditta che peraltro deve provvedere all'informazione, formazione, consegna, scelta ed addestramento nell'uso di idonei mezzi personali di protezione ai propri dipendenti.

³ Qualora l'attività oggetto dell'appalto, esponga i lavoratori delle ditte appaltatrici a rischi propri della stazione appaltante, il datore di lavoro aggiudicatario dovrà provvedere alla dotazione di idonei DPI. Gli oneri derivanti verranno computati come costi della sicurezza derivanti da interferenze.

propri dipendenti come pure garantire la loro sostituzione nel minor tempo tecnico possibile in caso di deterioramento;

- Fornire al personale le apparecchiature installate e mantenute solo se in condizioni di sicurezza.
- Richiedere periodiche verifiche delle attrezzature in uso;
- Provvedere, nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità indicate, al controllo sanitario dei lavoratori;
- Informare e formare preventivamente, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., tutti i lavoratori incaricati alla esecuzione dei lavori, di cui all'appalto in oggetto:
 - a) sui rischi generici, specifici ed interferenziali presenti negli ambienti di lavoro in cui si svolge l'attività appaltata sia per svolgere correttamente ed in sicurezza le specifiche attività, sia per eliminare o, ove non è possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenza;
 - b) sul rischio incendio e gestione delle emergenze secondo i criteri del D.M. 10/03/98 con i contenuti formativi di cui al Capitolo 5°. (E' richiesto che il RSPP Appaltatore produca al RUP l'elenco aggiornato delle tematiche sviluppate nei corsi di formazione che ha realizzato nei confronti dei propri dipendenti/collaboratori in materia di igiene e sicurezza del lavoro e copia attestato informazione/formazione/addestramento, in primis del Responsabile dei Lavori della ditta appaltante presso aree di lavoro dell'azienda ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti).
- Predisporre l'opportuna cartellonistica di sicurezza;
- Fissare riunioni periodiche di cooperazione e coordinamento con i lavoratori interessati alla stessa fase lavorativa per l'analisi preventiva del rischio di interferenza;

Inoltre restano a carico dell'Appaltatore:

- Il controllo che i propri collaboratori siano dotati di apparecchi telefonici, verificando precedentemente che tali mezzi di comunicazione funzionino correttamente (ricezione del segnale) e non generino interferenze con le apparecchiature elettromedicali⁴
- Lo smaltimento, a sua cura e spese, dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività appaltate⁵.

Il Datore di lavoro, inoltre, ai sensi art. 18 comma o) e art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., consegna tempestivamente ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi, copia del DUVRI. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza possono ricevere chiarimenti sul documento e formulare proposte al riguardo come pure devono essere consultati in occasione di modifiche significative da apportare al documento.

➤ Nominativo addetti presenti per la Ditta Appaltatrice:

Il Datore di lavoro della Ditta appaltatrice è tenuto, prima di iniziare i lavori, alla consegna al Responsabile Unico del Procedimento e/o al suo Preposto dell'elenco dettagliato del personale che opererà all'interno della ASL 2 con l'indicazione di:

- Cognome e Nome,
- Qualifica/Mansione,
- Ditta, se dipendente o lavoratore autonomo.

Allegando, per ogni dipendente, la certificazione dell'**IDONEITA' LAVORATIVA** rilasciata da Medico Competente della ditta Appaltatrice.

⁴ L'uso di apparecchiature radiorecettori portatili da parte del personale dipendente dall'appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Tecnico – Ingegneria Clinica del Committente per escludere possibili interferenze radio con le apparecchiature elettromedicali attive nelle strutture sanitarie sede dell'appalto.

In particolare, dovrà essere fatta osservanza al divieto di utilizzo delle apparecchiature di telefonia mobile in tutti gli ambienti ospedalieri in cui esistano apparecchiature sensibili alle onde elettromagnetiche, compresi quelli limitrofi ad eventuali zone di lavoro.

⁵ Il materiale di scarto (compreso quello degli imballaggi) deve essere rimosso al termine della giornata lavorativa a carico della Ditta Appaltatrice. **Non sono ammessi accumuli di alcun genere.**

In caso di rifiuti speciali l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Committenza il documento di avvenuto smaltimento.

NOTE: qualora l'attività oggetto dell'appalto, esponga i lavoratori della ditta appaltatrice a rischi propri della stazione appaltante, il datore di lavoro aggiudicatario dovrà provvedere alla sorveglianza integrativa. Gli oneri derivanti verranno computati come costi della sicurezza derivanti da interferenze.

➤ Infortuni e malattie professionali

Si richiede di avere a disposizione l'elenco aggiornato degli INFORTUNI e delle MALATTIE PROFESSIONALI occorsi ai dipendenti della Ditta appaltatrice negli ultimi 3 anni alla ditta esecutrice.

Per gli infortuni per contatto a rischio biologico, si dovranno attivare i protocolli sanitari (follow up) stabiliti dal Medico Competente della ditta Appaltatrice.

Di ogni infortunio o malattia professionale che verrà diagnosticata presso i nostri ambienti di lavoro, si richiede di darne segnalazione tempestiva al RUP che immediatamente informerà il S.P.P.e l'Ufficio del Medico Competente.

Segnalazione di incidenti e/o infortuni e/o mancati infortuni: L'impresa appaltatrice è tenuta ad inviare al Servizio Prevenzione e Protezione una comunicazione e/o un report semestrale di tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione dei lavori presso i locali oggetto dell'appalto.

➤ Cassetta di pronto soccorso – primo intervento

Secondo le tipologie di servizi che l'Appaltatore deve rendere (Per es. personale di presidio) l'impresa Appaltatrice può depositare la propria CASSETTA di PRONTO SOCCORSO per i suoi collaboratori nel LOCALE indicato dal Responsabile Servizio Gestore.

3.2 NORME COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il RUP, nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale dell'Appaltatore dispone quanto segue al fine di promuovere le azioni di cooperazione finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'Appaltatore si impegna al rispetto delle disposizioni di seguito riportate, nonché ad impartire al personale addetto agli interventi aggiudicati, precise istruzioni ed adeguata informazione/formazione, per l'accesso ai diversi ambiti e settore di attività della Committenza.

Il personale dell'Assuntore per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell'Azienda deve pertanto attenersi alle norme comportamentali sotto elencate che la Committenza ritiene basilari per l'eliminazione dei rischi sia generali che da interferenza.

3.2.1 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Per il personale della Ditta appaltatrice:


- è vietato accedere in aree/locali ad accesso autorizzato se non con apposito permesso, nella quale siano indicate le misure di prevenzione e protezione;
- è vietato intervenire in aree con lavorazioni in atto eseguite da terzi, su impianti e/o apparecchiature, fatta salva autorizzazione scritta;
- è vietato rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti o macchine;
- è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- è vietato accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
- è vietato permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
- è vietato apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione della Direzione Tecnica Aziendale;
- è vietato usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa e per gli altri presenti nel luogo di lavoro;
- è obbligatorio rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;



- è obbligatorio richiedere l'intervento del referente dell'ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
- è obbligatorio recingere le zone sottostanti ai lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;
- è obbligatorio rispettare scrupolosamente i cartelli di norma ammonitori affissi all'interno della struttura ospedaliera;
- è obbligatorio usare i mezzi/dispositivi di protezione individuali, compresi gli otoprotettori, ove espressamente previsto;
- è obbligatorio impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- è obbligatorio segnalare immediatamente al RUP eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

3.2.2 NORME SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO

- deve, durante i lavori nei locali della committenza, essere individuabile nominativamente, mediante esposizione di apposito **tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, opportunamente esposto**, contenente le **generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro**; *(si ricorda che i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo prima citato mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territoriale competente, da tenersi sul luogo di lavoro);*
- deve rispettare le **modalità di accesso** alle zone oggetto di intervento, concordate con i Referenti Aziendali, indicati in sede di aggiudicazione onde evitare eventuali interferenze con le attività del personale della ASL2 e con quelle di eventuali Ditte terze presenti. L'accesso del personale della Ditta deve essere sempre comunicato al Servizio che gestisce tecnicamente l'appalto o al Dirigente Responsabile del Servizio presso il quale sarà svolta l'attività. Se l'attività è svolta da una squadra o da un gruppo di lavoratori, è necessario indicare il Preposto di riferimento;
- deve concordare le tempistiche (Es: giorni ed orari di accesso ai locali) con i riferimenti Aziendali forniti in sede di aggiudicazione;
- deve accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i dettami previsti dall'Azienda Committente onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze;
- deve preventivamente prendere visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori e delle relative limitazioni informandosi, presso i Responsabili/Preposti delle Strutture in cui andrà ad operare, dell'assetto funzionale delle aree stesse e degli aspetti antinfortunistici;
- deve preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei propri lavori;
- deve, prima dell'inizio dei lavori, disporre ed attuare tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro (opere provvisorie, delimitazioni, recinzioni, segnaletica, dispositivi di protezione individuale, ecc.) sia per i rischi propri, sia per quelli specificatamente individuati dal RUP ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenti;
- deve costantemente tenere informati i Responsabili/Preposti delle Strutture in cui va a lavorare sui possibili rischi non eliminabili derivanti dalle attività che verranno eseguite;
- deve scaricare e stoccare il proprio materiale, se necessario, nel luogo indicato all'atto dell'aggiudicazione;
- deve mantenere costantemente i corridoi e le vie di fuga in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza. I corridoi devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei;



- deve tempestivamente allontanare contenitori, scatole, casse, cesti, roller, pallets vuotati e rifiuti. Non sono permessi stoccaggi di prodotti e/o di attrezzature presso luoghi non identificati dal RUP se non autorizzati;
- non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro se non autorizzati e in condizioni di sicurezza;
- non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve segnalarne la presenza;
- deve, se previsto dal proprio Datore di lavoro, indossare indumenti da lavoro;
- deve, se necessario, ovvero nelle lavorazioni anche temporanee che producono rischio di caduta di oggetti dall'alto, scivolamenti, occupazioni di spazi, ecc., provvedere a delimitare/segnalare le aree di lavoro per disciplinare la circolazione delle persone (dipendenti, pazienti, pubblico ecc) e comunque adottare tutte le misure di sicurezza adeguate ad evitare interferenze con concomitanti attività svolte nelle pertinenze dell'Azienda ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti.
- non può usufruire di aree di stoccaggio dell'Azienda, se non diversamente specificato e concordato con l'Azienda stessa;
- per interventi su impianti/attrezzature e/o macchinari consultare sempre i libretti di istruzione tecnica e/o i referenti tecnici di competenza della Committenza prima dell'inizio dei lavori ed accertarsi che il fermo macchina/impianto di tale attrezzatura non possa essere di pregiudizio dell'incolumità fisica del personale, dei pazienti e dei visitatori e non vada ad inficiare l'organizzazione dei singoli settori della Committenza. In caso di necessario fermo macchina/impianto, programmare l'intervento con i referenti tecnici e sanitari della Committenza;
- attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica (deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, pericolo carichi sospesi, ecc.) sia all'esterno che all'interno delle strutture della Committenza;
- in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, emergenza ecc.) e in caso di evacuazione, il personale dell'Assuntore dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio dell'Azienda ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti.

*Nel caso dovessero verificarsi impedimenti di varia natura al normale svolgimento del lavoro occorre fare riferimento ai Dirigenti e ai Preposti di zona per segnalare i problemi riscontrati e **per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori tecnici della ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti. Chiedere al personale presente in loco.***

Inoltre si comunica che:

- è fatto assoluto divieto di fumare all'interno di qualsiasi ambiente ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti;
- è **vietato gettare** mozziconi, sigarette e materiale infiammabile in prossimità delle aree della Committenza;
- è **vietato portare** e usare senza autorizzazione materiali e/o attrezzature di proprietà della Committenza;
- è **vietato** a qualsiasi lavoratore, della Committenza e dell'Assuntore, presso l'Azienda, di **assumere alcool e qualsiasi altra droga** durante l'orario di lavoro pena l'allontanamento dal posto di lavoro;
- è **vietato** l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o termoconvettori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati;
- è **vietato** al personale dipendente dell'Appaltatore di utilizzare attrezzature ed utensili della Committenza e viceversa (salvo specifiche autorizzazioni).
- nelle Unità Operative e, comunque, in quasi tutti gli ambienti è disponibile un telefono sia per l'emergenza sia per le comunicazioni aziendali (previo permesso del personale della ASL 2);
- in caso in cui si percepisce un potenziale pericolo è necessario avvertire immediatamente il Referente ove si svolge l'attività e/o gli operatori del centralino ai numeri interni **Chieti 68888 - Lanciano 76200 -**

Vasto 78242 - Ortona 62253 - Guardiagrele 65266 - Atesa 74246 - Casoli 79296 - Gissi 75200;

- gli **estintori e gli idranti** sono segnalati da **idonea segnaletica** e installati in numero e posizione adeguati;
- sono state istituite **squadre di gestione di emergenza** contro la lotta **all'incendio** inoltre è presente personale sanitario, amministrativo e tecnico adeguatamente formato per ambienti ad **elevato rischio incendio**;
- nel caso in cui il personale rimanga chiuso all'interno degli ascensori occorre segnalare l'evento premendo il pulsante di allarme e seguire le istruzioni che verranno trasmesse;
- all'interno dei locali dell'ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti le uscite di emergenza e i relativi percorsi sono chiaramente indicati come da normativa vigente; essi **non devono essere maiostruiti, neppure in via provvisoria**;
- per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori tecnici dell'Azienda Committente;
- il personale tecnico dell'assuntore, se non di nazionalità italiana, deve essere, formato ed informato sulla segnaletica di sicurezza e di emergenza secondo la normativa italiana vigente.

3.2.3 REGOLE COMPORAMENTALI E RISPETTO DELL'UTENZA

Il personale delle Ditte che operano all'interno delle sedi aziendali della Committenza è tenuto a seguire regole di comportamento e di rispetto nei confronti sia del personale dell'ASL 2 che dell'utenza.

In particolare è bene attenersi a queste poche raccomandazioni:

- evitare nel modo più assoluto ogni diverbio e/o discussione;
- evitare di tenere comportamenti che facciano pensare ad atteggiamenti minacciosi e aggressivi;
- rivolgersi sempre, per qualsiasi richiesta/problema/necessità al personale dell'Azienda.

Un potenziale rischio di aggressione, anche fisica, da parte degli utenti nelle strutture sanitarie è un elemento che non può essere escluso a priori soprattutto se si deve operare in particolari Reparti o aree definibili a maggiore rischio (Psichiatria, Ser.D, Pronto Soccorso, CUP, Camere per Detenuti e/o P.S.P.).

3.2.4 DOVERI SPECIFICI LEGATI ALLE ATTIVITA'

Il personale addetto della Ditta Appaltatrice deve attenersi alle seguenti ulteriori regole di comportamento dettate dalla specifica attività atte a garantire una corretta ed efficace esecuzione dei servizi previsti:

- eseguire le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze concordate con la Committenza;
- non assentarsi dalle rispettive zone di lavoro durante gli orari concordati;
- mantenere un comportamento consono all'ambiente in cui si opera evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività dei servizi ospedalieri o di altri servizi;
- astenersi dal prendere visione o manomettere documenti, corrispondenza, medicinali, apparecchiature e materiale sanitario della Committenza;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle vigenti norme in materia di privacy, pena l'allontanamento dal servizio e la segnalazione degli stessi all'autorità Giudiziaria;
- mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda, delle quali ne abbiate avuto notizia durante l'espletamento del servizio, pena l'allontanamento dal servizio e la segnalazione degli stessi all'autorità Giudiziaria;
- consegnare ogni oggetto che risulti smarrito, rinvenuto durante l'espletamento del servizio, consegnandolo al Coordinatore del Reparto ove è stato rinvenuto l'oggetto;
- rispettare le norme interne in materia di gestione delle chiavi dei locali;
- è vietata la duplicazione delle chiavi salvo autorizzazione;
- non ottemperare a ordini relativi al servizio, impartiti da persone non dipendenti della ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti o a disposizioni non preventivamente autorizzate;
- ottemperare a disposizioni di urgenza su richiesta della Direzione Medica di Presidio;

- non ricevere compensi o regalie.

3.2.5 INTERRUZIONE PER MANUTENZIONE

Prima di effettuare interventi che richiedano l'interruzione parziale (solo un gas medicinale, solo un reparto o parte di esso) o totale del servizio di distribuzione dei gas medicinali è necessario:

1. Ricevere autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico competente;
2. Verificare le planimetrie e/o gli schemi di flusso della parte di impianto oggetto dell'intervento per definire congiuntamente con l'Ufficio tecnico competente le operazioni da effettuare;
3. Compilazione di modulistica/verbale che attesti la corretta valutazione di eventuali problematiche relative all'intervento (permesso di lavoro);
4. Accertarsi che il personale sanitario sia stato correttamente informato dell'interruzione;
5. Verificare che siano disponibili bombole portatili in numero adeguato alle esigenze dei reparti interessati dall'interruzione;
6. Effettuare le lavorazioni.

Al termine della lavorazione ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto e avvisare il personale dell'Ufficio Tecnico.

3.2.6 INTERFERENZA CON IMPIANTI DURANTE ALTRE LAVORAZIONI

Qualora incidentalmente durante le lavorazioni una tubazione di gas medicinale venga forata, tranciata, ecc. è necessario procedere, previa autorizzazione e con la collaborazione dell'Ufficio Tecnico competente, all'intercettazione della linea a monte del guasto.

L'Ufficio tecnico attiverà tutte le procedure di emergenza applicabili alla situazione intercorsa (messa a disposizione di idonea quantità di bombole di emergenza, ecc.) e provvederà a contattare personale specializzato per il ripristino della corretta funzionalità dell'impianto.

3.3 LOGISTICA DELL'APPALTO

SPOGLIATOIE SERVIZI IGIENICI

Non previsti-----

4. RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELLE AREE OSPEDALIERE DELLA COMMITTENZA

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con la presente si forniscono le informazioni sui rischi normalmente presenti e caratteristici delle strutture sanitarie la cui attività lavorativa è principalmente relativa alla diagnosi a cura delle malattie dei pazienti, nei luoghi di degenza e negli ambulatori accompagnate da note e dalle relative misure di prevenzione e protezione, comportamenti da seguire indirizzate sia nei confronti del personale dell'ASL 2, che a coloro che a qualsiasi titolo operano nell'Azienda. Alcuni dei rischi evidenziati di seguito sono presenti soprattutto quando le lavorazioni avvengono in concomitanza o vicino alle attività di diagnosi e cura.

4.1 AGENTI CHIMICI e CANCEROGENI



Il rischio chimico è costituito dalla possibilità di esposizione (per inalazione e/o contatto) a sostanze chimiche, sotto forma di solidi, liquidi, aerosol, vapori. Può essere legato sia alla manipolazione diretta di sostanze chimiche che all'interazione accidentale con lavorazioni che avvengono nelle vicinanze.
I composti chimici presenti all'interno delle strutture sanitarie sono innumerevoli e il rischio derivante coinvol-

ge principalmente gli operatori sanitari.

Le principali sostanze presenti all'interno della sede ospedaliera sono:

- reagenti di laboratorio, disinfettanti, decontaminanti⁶,
 - gas anestetici⁷;
 - medicinali (soprattutto antiblastici)⁸
- I reparti dove sono presenti sostanze a rischio sono in particolare i laboratori, l'oncologia, l'ematologia, l'anatomia patologica, gli ambulatori, le sale operatorie, la sala parto, le sale autoptiche, gli ambienti dove si eseguono le disinfezioni degli strumenti, locali tecnici.
 - Se di pertinenza con il lavoro in appalto, la Committenza fornisce all'Assuntore le schede di sicurezza relative alle sostanze presenti.
 - I prodotti chimici aziendali sono contenuti in appositi contenitori etichettati. Nei laboratori sono presenti cartelli indicanti la presenza di prodotti chimici pericolosi.
 - Tutte le sale operatorie sono dotate di impianti che consentono il frequente e controllato ricambio d'aria.
 - Tutti i locali ove si utilizzano sostanze chimiche sono presenti cappe di aspirazione.
 - L'Azienda ha predisposto apposite procedure per la tutela dei lavoratori dal rischio di contaminazione e spandimento accidentale di sostanze pericolose.
 - I Direttori ed i Preposti delle citate strutture sono a disposizione per concordare le attività al fine di evitare i rischi interferenziali.
 - Nelle strutture sono presenti sistemi di emergenza nel caso di contaminazione degli occhi o della cute.

Comportamenti generali necessari:

- Avvertire Dirigenti o Preposti dei luoghi di lavoro del proprio accesso;
- Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale.
- Durante gli interventi lavorativi **evitare di entrare in contatto con attività o persone** al fine di non costituire pericolo o intralcio.
- **Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità** (fare riferimento alle informazioni poste sull'etichetta dei prodotti) e comunque senza l'autorizzazione del Responsabile/referente del Servizio.
- Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto in cui si opera.
- Applicare **le norme igieniche** evitando di: portarsi le mani alla bocca e agli occhi, mangiare, fumare. E' buona norma **indossare guanti** (specifici) durante le operazioni lavorative, lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.
- Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze chimiche all'interno dei laboratori aziendali.

Alcune note particolari:

- Se è necessario l'ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze chimiche o in altri luoghi a rischio, **ac-**

⁶ **FORMALDEIDE:** la formaldeide (sostanza cancerogena) in ambito sanitario viene utilizzata per la conservazione di campioni biologici. Nei reparti e negli ambulatori viene utilizzata in piccole quantità e al fine di ridurre il rischio per gli operatori, sono state eliminate tutte le fasi di travaso, poiché vengono utilizzati contenitori preimpiegati a ciclo chiuso. Il rischio di esposizione è limitato nei laboratori di Anatomia Patologica, locali dedicati alla conservazione di campioni biologici nelle sale operatorie, ove l'utilizzo di formaldeide è maggiore, sebbene le operazioni vengano effettuate sotto cappa e mediante l'utilizzo di sistemi sottovuoto, è necessario prendere accordi preventivi con il Dirigente e il Preposto per accedere in questi luoghi ad accesso controllato, seguendo tutte le indicazioni impartite.

⁷ Tutte le sale operatorie sono dotate di impianti che consentono il frequente e controllato ricambio d'aria. Qualora gli operatori delle Ditte Appaltatrici debbano svolgere attività durante l'utilizzo di gas anestetici, occorrerà richiedere l'autorizzazione preventiva al Dirigente e al Preposto in loco, chiedendo informazioni sulle precauzioni da adottare e formare preventivamente il proprio personale.

⁸ **FARMACI ANTIBLASTICI:** All'interno della sede ospedaliera vengono manipolati e somministrati farmaci antiblastici (alcuni di questi farmaci sono considerati come sostanze pericolose in quanto possono dare mutazioni genetiche ereditarie e non mentre altri sono sospetti cancerogeni). L'esposizione ai principi attivi di tali farmaci è verificabile durante la preparazione, la somministrazione, l'assistenza pazienti in trattamento, la pulizia dei locali (in particolare dei servizi igienici di quei reparti in cui vengono assistiti pazienti in trattamento o nei locali di preparazione e/o somministrazione), il ritiro di rifiuti speciali, taglienti e aghi, il ritiro e il lavaggio della biancheria contaminata. Un rischio minimo esiste nella fase di trasporto dei farmaci antiblastici dal servizio farmacia, in cui vengono preparati, ai Reparti di destinazione, in cui vengono utilizzati. La fase di preparazione presso la Farmacia avviene in appositi locali realizzati secondo la normativa vigente (dotati di cappe, impianti di aerazione e aspirazione, con pavimenti e pareti facilmente lavabili, ecc.). (linee guida Conferenza Stato-regioni seduta del 05.08.1999 e pubblicata in G.U. n. 26 del 07.10.1999 e recepita da ISPELS e SIMPLS).

certarsi (mediante richiesta di informazioni ai Responsabili/Referenti del Servizio) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuali;

- Se il lavoro che si deve eseguire comporta il contatto con sostanze chimiche si devono indossare i **dispositivi individuali di protezione** previsti. Indossare sempre i guanti, quando si procede alle pulizie ambientali o al ripristino del materiale utilizzato per le pulizie;
- È **vietato utilizzare sostanze chimiche** presenti presso i Servizi senza essere autorizzati dal Responsabile del Servizio.

Se vi è spargimento di sostanze chimiche procedere come segue:

- segnalare la situazione anomala al personale interno o al Preposto/Referente di zona e valutare congiuntamente la pericolosità dell'operazione e le misure di protezione da mettere in atto nonché i necessari dispositivi di protezione individuale;
- coprire lo sversamento con materiale inerte (sabbia o adsorbenti sintetici) mai con carta o stracci (salvo indicazioni diverse nelle procedure in uso presso il Servizio presso cui si svolge l'attività).
- raccogliere il tutto con una paletta e smaltire immediatamente nei contenitori dei rifiuti pericolosi;
- è **vietato utilizzare direttamente le mani** per raccogliere questo materiale.

Attenzione

AZIONI DA INTRAPENDERE IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE DELLA CUTE O DELLE MUCOSE CON I FARMACI ANTIBLASTICI

OCCHI

- Lavare abbondantemente con soluzione fisiologica sterile per almeno 15 minuti o utilizzando, ove presente, l'apposito lava occhi per non meno di 10 minuti;
- Sottoporsi a visita di controllo presso il Pronto Soccorso.

MUCOSE e CUTE

- Se indossati, rimuovere immediatamente i guanti;
- Lavare abbondantemente con acqua corrente e successivamente, per la cute, con acqua e sapone per alcuni minuti;
- Eliminare i guanti contaminati come rifiuto speciale di tipo sanitario;
- Sottoporsi a visita medica di controllo presso il Pronto Soccorso.

PUNTURE ACCIDENTALI:

- Se indossati, rimuovere immediatamente i guanti e successivamente eliminarli come rifiuto speciale di tipo sanitario.
- Premere per far uscire del sangue e lavare con acqua corrente e sapone per alcuni minuti;
- Trattare l'area applicando impacchi caldo-umidi per alcuni minuti sulla zona di contatto e se compare eritema applicare una pomata cortisonica, due volte al giorno, fino a scomparsa del rossore;
- Sottoporsi a visita medica di controllo presso il Pronto Soccorso.

In caso di contaminazione di un qualsiasi dispositivo di protezione individuale (camice, guanto, mascherina, visiera, occhiali, sovrascarpe) provvedere a toglierselo immediatamente e procedere al suo smaltimento come rifiuto speciale di tipo sanitario.

AZIONI DA INTRAPENDERE IN CASO DI SPANDIMENTO ACCIDENTALE DI FARMACI ANTIBLASTICI

Materiale occorrente: (da predisporre in ogni luogo di preparazione o somministrazione di farmaci antiblastici, contenuto in un apposito contenitore del quale deve essere a conoscenza tutto il personale della UO)

Guanti idonei in uso

- Facciale filtrante FFP3SL

- Occhiali di protezione
- Camice monouso TNT
- Cuffia monouso TNT
- Sovrascarpe monouso TNT
- Telini monouso in TNT
- Paletta a perdere
- Cloderivato (al 5%) in flaconi.
- Sacco per rifiuti sanitari
- Soluzione con detergente neutro

Azioni:

- Allontanare tutte le persone non coinvolte e i visitatori
- Mettere segnale di pericolo e avvisare gli altri operatori della U.O.
- Delimitare l'area potenzialmente contaminata
- Indossare i dispositivi di protezione
- Assorbire il liquido versato con i telini assorbenti
- Lavare l'area contaminata con acqua e sapone per tre volte e ripassare con cloro derivato in soluzione al 5%, partendo dalle zone più distanti (meno contaminate) e andando verso il centro dello spandimento
- Smaltire tutto il materiale usato nella rimozione dello spandimento accidentale, compresi gli indumenti protettivi di chi esegue la decontaminazione, previo inserimento nel sacco apposito contenuto nel kit, nei contenitori standard per i rifiuti sanitari
- Procedere al ripristino del kit antispandimento
- Compilare la "Scheda di notifica di spandimento accidentale farmaci antiblastici" (MRSQA44/1), da mandare alla Direzione medica di PO e SPP.

Attenzione

Se dovesse verificarsi un'esposizione accidentale a sostanze chimiche (inalazione di vapori, contatto con le mani o altre parti del corpo, schizzi negli occhi) adottare le procedure predisposte o in caso di indisponibilità di questo consultare il Preposto di zona ed attivare la seguente procedura.

In caso di inalazione di vapori


- allontanare immediatamente l'operatore dalla zona inquinata e favorire la respirazione di aria pulita anche mediante la respirazione artificiale se necessaria;
- accompagnarlo al pronto soccorso.

In caso di contatto con le parti del corpo

- lavare con abbondante acqua la parte esposta;
- accompagnarlo al pronto soccorso.
- Ripristinata la normale attività relazionare al Preposto e al SPP sull'accaduto.

La Ditta deve adeguatamente informare, formare e addestrare il proprio personale a riconoscere e minimizzare il rischio chimico e fornire DPI;

Si ricorda che la manutenzione delle cappe e dei filtri è una attività a rischio specifico in quanto in essi si concentrano in modo significativo i contaminanti e pertanto occorrerà usare appositi dispositivi individuali di protezione e procedure per evitare infortuni, malattie e l'inquinamento dell'ambiente circostante.



4.2 ESPOSIZIONE AD AMIANTO



In alcune strutture mappate della ASL 2, si segnala la presenza accertata di materiali contenenti amianto (MCA) in matrice compatta nei pavimenti vinilici e lastre di copertura, amianto friabile nei sottopassi e locali tecnici ove sono collocati impianti tecnologici e di distribuzione calore (*caldaie, isolanti termici, guarnizioni nelle flange di accoppiamento tubi per la distribuzione del calore, anche fuori delle sottostazioni tecnologiche, motori di ascensori/montacarichi con ganasce contenenti amianto, ecc.*).

Ogni presenza di MCA, nota alla ASL2 Lanciano Vasto Chieti, sarà comunicata dal Responsabile amianto aziendale alle Imprese appaltatrici e/o ai lavoratori autonomi attraverso la consegna della seguente documentazione:

1. MAPPATURA DEI M.C.A.;
2. RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMIANTO INTERVENTI PER LA FUORIUSCITA DALL'AMIANTO;
3. INFORMATIVA SUI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO;
4. PROGRAMMA DI CONTROLLO E PROCEDURE PER LE ATTIVITA' DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE DEI M.C.A.;

Nonché segnalata da idonea cartellonistica esposta nelle immediate vicinanze dei manufatti interessati.

Nel caso vi sia ragionevole dubbio o certezza di ulteriore presenza di MCA nelle strutture della ASL 2 Lanciano Vasto Chieti, sarà necessario astenersi dal compiere qualsiasi azione che possa disturbare e/o ledere i manufatti stessi liberando particelle di amianto nell'ambiente e segnalare eventuali necessità di bonifica preventiva al Responsabile amianto, al Servizio Prevenzione e Protezione e al Servizio Tecnico della ASL 2 Lanciano Vasto Chieti, contattandoli attraverso il Centralino ai seguenti numeri:

Numero dai telefoni interni, componendo il numero 9 (nove)

Numero dai telefoni esterni componendo i seguenti numeri:

Centralino Chieti 0871.3581 - Centralino Lanciano 0872.7061 - Centralino Ortona 085.9171 - Centralino Vasto 0873.3081

4.3 ESPOSIZIONE A PIOMBO

Non è presente nell'Azienda rischio di assorbimento di Piombo.

La manipolazione di piombo metallico, usato ad esempio per la sua funzione schermante le radiazioni ionizzanti nelle radioterapie, medicine nucleari, non costituisce rischio; va comunque indicato che in eventuali operazioni che comportino la manipolazione di manufatti in Piombo non si deve mangiare, bere, fumare, prima di essersi lavati le mani (si tratta comunque di norma generale di buon comportamento).

4.4 AGENTI BIOLOGICI



Il rischio biologico è ubiquitario negli ambienti sanitari a cui possono essere esposti tutti i frequentatori delle strutture.

Le occasioni di esposizione sono principalmente legate alla presenza di pazienti affetti da patologie infettive, dalla contaminazione di superfici, dalla puntura/tagli accidentale con aghi/taglienti contaminati, dall'imbrattamento della cute non protetta con liquidi biologici contaminati.

In modo analogo anche chi frequenta ambienti sanitari può essere a sua volta fonte di rischio a terzi, per esempio per pazienti immunodepressi, nei confronti dei colleghi, altri operatori e/o visitatori.

Gli ambienti ove è maggiore tale tipologia di rischio sono i Reparti di Malattie Infettive, le sale operatorie, il Pronto Soccorso, la Pneumologia, le Sale Autoptiche e i Laboratori.

Gli agenti biologici più rilevanti da considerarsi in materia di rischio per il personale esposto sono quelli

dell'Epatite A, Epatite B, Epatite C, HIV, Tubercolosi, Meningite.

I rifiuti sanitari pericolosi a rischio biologico sono raccolti in contenitori opportunamente identificabili, collocati all'interno dei reparti, e successivamente stoccati provvisoriamente in locali/aree dedicati per il loro allontanamento per lo smaltimento secondo le norme vigenti.

Il personale dovrà operare in queste aree utilizzando i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale:

- guanti (dpi CE classe 3 resistente per i rischi meccanici e biologici)
- tuta monouso (solo per attività a rischio di contaminazione e/o imbrattamento)
- occhiali di protezione o visiere, maschere protettive (solo per attività a rischio di schizzi).

In merito all'eventuale, possibilità di presenza di legionella s.p. negli impianti idrici e di trattamento aria, la scrivente Azienda ha avviato un programma di ricerca, controllo e prevenzione dello sviluppo della stessa in accordo con i protocolli indicati nel Documento Linee-Guida.

Qualora l'assuntore in qualità di manutentore è coinvolto nelle azioni di contenimento della eventuale presenza di Legionella Pneumophila dovrà adottare per i suoi operatori le precauzioni e i DPI necessari allo svolgimento dell'incarico.

Il personale della Ditta appaltatrice dovrà attenersi alle corrette norme igieniche e di prevenzione, evitare il contatto con materiali o contenitori non di sua competenza e non accedere ai bagnidestinati ai pazienti ma a quello riservati ai visitatori e/o del personale..

Comportamenti generali e precauzionali(procedure, misure o cautele):

- Avvertire Dirigenti o Preposti, delle aree ove si svolgeranno i lavori oggetto dell'appalto, degli interventi da eseguire e dei relativi rischi evidenziati. (Nelle strutture a maggiore rischio, o nel caso di pazienti in isolamento, i dirigenti ed i preposti provvederanno ad informare i dipendenti della Ditta ed a indicare quali DPI occorre indossare nel caso di attività da svolgere nei locali in cui vi sia il rischio di contaminazione da agenti patogeni).
- Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare DPI o di dover osservare particolari procedure di accesso (al fine di evitare anche il rischio di trasmissibilità di malattie e agenti patogeni a pazienti, colleghi, visitatori e/o altri operatori)
- Evitare di toccare oggetti e strumenti senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti.
- Prestare particolare attenzione e di utilizzare idonei dispositivi individuali di protezione nello smaltimento rifiuti, nella manipolazione di strumenti, attrezzature, indumenti e biancheria e in tutte quelle manovre che possono comportare improbabili, ma pur sempre possibili in ambito sanitario, contatti accidentali con aghi, taglienti o altro materiale a rischio. Il rischio è potenzialmente presente in tutti i reparti ed aree sanitarie così come riscontrabile dalla tabella dei rischi.
- Segnalare eventuali situazioni ritenute pericolose (ad esempio segnalare al personale di reparto la presenza di taglienti tra i rifiuti o sul pavimento); rispettare le procedure Aziendali e quelle delle singole strutture:
- Applicare le norme igieniche evitando di portarsi le mani alla bocca e agli occhi, mangiare e fumare durante il lavoro.
- A fine lavoro lavarsi le mani e coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.

Comportamenti generali e precauzionali relative a incidenti che comportino contaminazione:

in caso di puntura o taglio:

- aumentare il sanguinamento della lesione;
- detergere abbondantemente con acqua e sapone;
- disinfettare la ferita con cloro ossidante elettrolitico al 5% (es. Amuchina) o con prodotti a base di iodio (es. Esojod 100). –Chiedere al personale di reparto.

In caso di contatto con mucosa orale:

- lavare con acqua il viso e la bocca;
- procedere al risciacquo della bocca con soluzioni a base di cloro al 5%.

In caso di contatto con la congiuntiva:

- lavare il viso con acqua; .risciacquare la congiuntiva con abbondante acqua.

In caso di contatto cutaneo:

- lavare la zona con acqua e sapone;

- disinfettare la cute, chiedere al personale di reparto.
In caso di infortunio e/o incidente con materiale contaminato
- informare il Dirigente o Preposto del Servizio/Divisione/Laboratorio/Modulo in cui si opera;
- recarsi il prima possibile al Pronto Soccorso
- se il materiale biologico appartiene ad un paziente con HIV positivo o sospetto tale recarsi al pronto soccorso entro un'ora per l'eventuale terapia;
- presentare il certificato INAIL e il referto del Pronto Soccorso all'ufficio personale della Ditta di appartenenza, comunicare i dati al proprio RSPP oltre che al RSPP della ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti, accertare con il proprio Medico Competente la necessità di accertamenti sierologici.

Apparecchiature elettromedicali a rischio biologico

Nel caso non fosse possibile da parte degli operatori aziendali procedere alla disinfezione prima delle manutenzioni da eseguire all'apparecchiatura verrà posta la segnaletica di "Rischio biologico".

Il personale delle Ditte esterne che debbono operare manutenzioni di apparecchiature elettromedicali e presidi medici potenzialmente contaminati devono procedere con la massima cautela durante l'apertura e/o manutenzione del dispositivo, comunque indossando idonei DPI obbligatori per tale manutenzione (guanti monouso in nitrile).

Si ricorda che la manutenzione delle cappe e la sostituzione dei filtri è una attività a rischio specifico in quanto in essi si concentrano in modo significativo i contaminanti e pertanto deve avvenire applicando le specifiche procedure di sicurezza per evitare infortuni, malattie e l'inquinamento dell'ambiente circostante e indossare gli appositi dispositivi individuali.

I dirigenti ed i Preposti devono pianificare con la Ditta gli orari in cui deve essere eseguito il servizio, possibilmente in assenza o al termine dell'attività sanitaria o di potenziale rischio biologico e/o chimico.

Nelle strutture a maggiore rischio, o nel caso di pazienti in isolamento, i dirigenti ed i preposti provvederanno ad informare i dipendenti della Ditta ed a indicare quali DPI occorre indossare nel caso di attività da svolgere nei locali in cui vi sia il rischio di contaminazione da agenti patogeni.

Nelle strutture sono presenti sistemi di emergenza nel caso di contaminazione degli occhi e della cute.

EMERGENZA COVID-19

Facendo seguito alle note Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020, che contenevano, tra l'altro, indicazioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie, l'utilizzo dei DPI per il personale sanitario e le precauzioni standard di biosicurezza, si forniscono le seguenti informazioni:

Sul sito della Asl Lanciano Vasto Chieti è presente una sezione contenente informazioni essenziali per soddisfare la continua richiesta di notizie e documenti sul Nuovo Coronavirus COVID-19.

La sezione è accessibile dal seguente link:

- <http://lnx.asl2abruzzo.it/asl/news/274-coronavirus-le-informazioni-essenziali.html>

Richiamata l'Ordinanza della Regione Abruzzo n. 44 del 20 aprile 2020 "*Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 Prestazione di attività ambulatoriali.....*"

La ASL2 Lanciano Vasto Chieti ha adottato le seguenti misure indicate dal Comitato Regionale Emergenza - Urgenza Abruzzo (CREA) atte a garantire una graduale ripresa dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali.

1. Regolazione degli ingressi per impedire l'affollamento degli spazi delle sale di attesa;
2. Divieto di permanenza nelle sale d'attesa degli accompagnatori dei pazienti, fatte salve specifiche indicazioni a favore dei minori, dei disabili e non autosufficienti;
3. Obbligo, per pazienti e accompagnatori, di indossare la mascherina chirurgica per accedere a qualunque tipo di prestazione;
4. Divieto di accesso a chi presenta sintomi simil-influenzali e temperatura corporea superiore a 37,5°;

5. Obbligo di igienizzare le mani in ingresso e in uscita;
6. Divieto di anticipo dell'orario di arrivo rispetto all'appuntamento, mantenendo il distanziamento nel corso dell'attesa.

In particolare per la misura di cui **al punto 4**, le Società esterne in appalto con la ASL 2 Lanciano Vasto Chieti, dovranno attenersi a quanto disposto dall'Ordinanza Regionale, per cui dovranno implementare un sistema di controllo dei propri lavoratori, allo scopo di non ammettere l'attività a chi presenta temperatura corporea superiore a 37,5° e che presenta sintomi simil-influenzali al fine di tutelare la salute pubblica.

4.5 ALLERGOLOGICO

L'Azienda provvede alla sostituzione di guanti non sterili in lattice con altri in vinile.

Prestare quindi la massima attenzione a non introdurre materiali o oggetti contenenti lattice al fine di salvaguardare la salute delle persone presenti.

Si ricorda che lo strumentario contiene nichel, elemento verso il quale possono essere sviluppate reazioni avverse.

Numerose sostanze chimiche presenti in Azienda presentano inoltre caratteristiche sensibilizzanti. Occorre pertanto chiedere ai reparti ove si opera le informazioni in merito, ovvero se si utilizzano prodotti, leggere attentamente le schede tecniche e le schede di sicurezza, fornire adeguati DPI ai dipendenti, effettuare informazione, formazione, recarsi in PS e segnalare al proprio medico competente eventuali reazioni avverse.

4.6 RADIAZIONI IONIZZANTI



In ambiente sanitario le sorgenti di radiazioni ionizzanti sono prodotte da apparecchi radiologici per uso diagnostico e/o terapeutico. Le sorgenti di radiazioni ionizzanti possono essere differenti; in particolare si può essere in presenza di rischio di radiazione ionizzante (apparecchi Rx e sorgenti sigillate), oppure in presenza di rischio anche (o solo) da contaminazione (sorgenti non sigillate).

Il loro impiego avviene sia nelle aree radiologiche tradizionali (Radiologia, e TAC, Pronto Soccorso Radioterapia) sia, in altre Unità Operative (apparecchi portatili) e Brachiterapia.

La presenza di apparecchiature radiologiche è segnalata da cartelli e, nel caso delle sale diagnostiche, da dispositivi di segnalazione luminosa.

L'accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica che esplicita anche la regolamentazione di accesso alle zone classificate dal punto di vista dei rischi da radiazione ionizzanti e da lampada di attività in atto.

La frequentazione dei locali delle Radiologie e delle altre zone ove sono presenti apparecchiature radiologiche non espone i lavoratori al **rischio di esposizione a raggi x poiché questo è esclusivamente legato al funzionamento delle apparecchiature radiologiche; quando le stesse sono spente non sussiste alcun rischio di esposizione alle radiazioni.**

Comportamenti precauzionali

L'accesso a questi locali per l'esecuzione di lavori deve essere **espressamente autorizzato dalla Direzione Tecnica e dal Responsabile del Servizio** il quale fornirà indicazioni sul rispetto delle norme di sicurezza vigenti nel locale a rischio e pertanto occorre:

- informare il Dirigente o Preposto del Servizio in cui si opera;
- prima di svolgere qualsiasi attività occorre richiedere alla struttura le procedure redatte dalle singole strutture soggette a rischio radiologico e seguire puntualmente le procedure e le indicazioni riportate.
- rispettare il divieto di accesso ai non addetti;
- le attività, nelle citate strutture, devono essere svolte nei momenti indicati dai Dirigenti e Preposti delle strutture interessate
- accertarsi della necessità di indossare eventuali DPI



- non svolgere attività durante gli esami diagnostici o terapeutici.
- non toccare oggetti e strumenti se non se ne conosce l'uso e comunque senza autorizzazione;
- applicare le normali norme igieniche, indossare guanti di sicurezza e lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro

Note sulle attività di manutenzione

Il personale addetto deve essere preventivamente informato e formato.

La manutenzione delle macchine radiogene, anche degli apparecchi mobili, deve sempre essere effettuata in locali schermati e a porte chiuse.

Il personale di ditta esterna addetto ad interventi manutentivi su apparecchiature radiogene o in locali dove vengono esercitate attività di emissione di radiazioni ionizzanti devono utilizzare i dispositivi di protezione collettiva ed individuale di radioprotezione messi a disposizione dell'Azienda.

Per questi tecnici il datore di lavoro ha l'obbligo del rispetto di quanto contenuto nel D. Lgs. 230/95 ai fini della tutela dei lavoratori.

4.7 MEDICINA NUCLEARE



Procedure di accesso in Zona Controllata e/o Sorvegliata per esecuzione di interventi manutentivi .

La Ditta specializzata individuata dal' U.O.C. Progettazione, Gestione, Patrimonio e Manutenzione Impianti dell' ASL 2 Lanciano Vasto Chieti concorderà con Esperto Qualificato data ed ora dell'intervento.

L'intervento deve essere eseguito a valle della definizione del quadro radiologico delle aree di intervento da parte dell'Esperto Qualificato o suo delegato, nei giorni immediatamente precedenti l'inizio dei lavori.

Le attività programmate, pur dovendo essere eseguite in zone classificate ai sensi del D. Lgs. 230/95 e s.m.i. non sono suscettibili di provocare esposizioni rilevanti del personale della Ditta, dal punto di vista della radioprotezione.

La Struttura committente fornirà comunque al tecnico specializzato un dosimetro elettronico personale o altro strumento di misura, al fine di verificare le reali condizioni di esposizione nell'espletamento delle azioni programmate.

Alla fine delle operazioni l'Esperto Qualificato redigerà un verbale il quale riporterà la descrizione dell'intervento, il nominativo o i nominativi dei tecnici specializzati e la stima della dose assorbita.

Il Verbale di Sorveglianza Fisica di Radioprotezione sarà inviato al Datore di Lavoro, al Direttore Sanitario di Presidio, al Direttore della U.O.C. di Medicina Nucleare e al Direttore della UOC di Progettazione, Gestione, Patrimonio e Manutenzione che provvederà a trasmettere lo stesso alla ditta individuata.

4.8 RADIAZIONI NON IONIZZANTI



Le radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche comunemente chiamate "campi elettromagnetici" che, al contrario delle radiazioni ionizzanti non possiedono energia sufficiente a modificare le componenti della materia e degli esseri viventi (atomi e molecole).

Tali radiazioni si possono trovare presso i reparti di fisiatria e radiologia.

Per quanto concerne gli apparecchi che emettono radiazioni non ionizzanti, questi sono in grado di emettere radiazioni solo quando sono in funzione; quando sono spenti non rappresentano un pericolo per emissione di radiazioni ad esclusione dell'apparecchiatura.

L'emissione di queste radiazioni è dovuta:

- all'uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di campi magnetici statici ed in radiofrequenza, micro-

onde, luce (visibile, ultravioletto, infrarosso);

- all'esposizione a radiazioni elettromagnetiche (raggi x o gamma) della stessa natura della luce o delle onde radio, dovute all'uso di sistemi ed apparecchiature che comportano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze alte (superiori a 1.000.000 GHz);
- nei locali destinati a diagnostica con Risonanza Magnetica Nucleare le radiazioni sono dovute a presenza del campo magnetico statico; si impone la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO.

L'accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica e lampada di attività in atto ed è subordinato ad esplicita autorizzazione del RUP.

Qualora sia prevista la presenza di personale all'interno delle aree con livello di CEM superiore ai limiti di legge, è necessario che il personale abbia l'idoneità all'ingresso in tali locali.

Risonanza Magnetica

L'accesso a questi locali per l'esecuzione di lavori deve essere **espressamente concordato e autorizzato** con la Direzione Tecnica e con il Responsabile del Servizio il quale fornirà indicazioni sul rispetto delle norme di sicurezza vigenti nel locale a rischio.

L'attività è preclusa durante gli esami diagnostici.

La manutenzione all'interno dei locali della Risonanza Magnetica devono essere svolti da personale formato a tale attività. E deve seguire le specifiche procedure di accesso al locale "sala magnete".

Il personale che effettua manutenzioni all'interno dei locali controllati della Risonanza Magnetica dovrà essere identificato (idoneità del Medico Competente e formazione sui rischi da campi magnetici) dal datore di lavoro, tale elenco dovrà essere consegnato al SPP Aziendale.

Per svolgere attività all'interno dell'area in oggetto:

- informare il Dirigente o Preposto del Servizio/Laboratorio/Modulo in cui si opera;
- prima di svolgere qualsiasi attività occorre richiedere alla struttura le procedure specifiche
- i lavoratori all'accesso dei locali della Risonanza Magnetica non devono portare oggetti ferro- magnetici, monete, e ogni altro oggetto/attrezzo metallico (introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al verificarsi di gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente.
- l'accesso alla zona controllata per la presenza di campo magnetico (area delimitata da specifica cartellonistica);

Inoltre, nel caso in cui il personale debba accedere alla sala magnete, deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e possedere specifica idoneità alla mansione prima di essere adibito all'attività.

4.9 RADIAZIONI LASER



All'interno della sede ospedaliera trovano impiego apparecchiature laser (pericolosi particolarmente per l'occhio con osservazione diretta, riflessione speculare, diffusione: emettono un particolare tipo di luce VIS, UV o IR) concentrando grandi quantità di energia in un punto preciso.

Tali apparecchiature sono in uso presso le sale operatorie e ambulatori chirurgici dedicati a (Oculistica, Otorinolaringoiatria, Ginecologia, Dermatologia, Endoscopia, Fisioterapia, ecc..)

I raggi laser possono provocare danni oculari e cutanei.

Presentano inoltre rischio di incendio o esplosione se vengono impiegate sostanze infiammabili o esplosivi in concomitanza con l'emissione dei raggi laser.

Il rischio di esposizione al raggio laser è esclusivamente legato al funzionamento delle apparecchiature, quando le stesse sono spente non sussiste alcun rischio di esposizione.

L'accesso per l'esecuzione di lavori deve essere comunque concordato con la Direzione e Tecnica e il Responsabile dell'area.

E' quindi necessario che gli operatori esterni, prima di accedere in locali ove è posizionata una apparecchiatura laser si assicurino dal Responsabile presente che l'apparecchiatura non sia in funzione.

Dovendo effettuare le manutenzioni previste dovranno essere adottate procedure di sicurezza specifiche e indossare idonei DPI, in particolare gli occhiali.

E' importante ricordare che ogni apparecchiatura laser dispone dei propri occhiali: è quindi vietato utilizzare occhiali laser di altre macchine.

In ogni caso è necessario che da parte degli operatori esterni non siano depositati materiali combustibili, solventi volatili, liquidi infiammabili o altro che possa rappresentare pericolo di esplosione o incendio in locali ove sia presente un'apparecchiatura laser.

Inoltre occorre verificare a fine intervento che nell'ambiente non rimangano dimenticati sedili, strumenti o materiali con superfici riflettenti.

4.10 RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE UVA – UVB

Le attrezzature che emettono raggi UV: sono presenti in Dermatologia.

Le radiazioni ultraviolette possono provocare danni oculari e cutanei, quali eritema e congiuntiviti e pertanto devono essere attivate possibilmente senza l'assistenza del personale.

I locali nei quali vi è la presenza di lampade UV devono essere accessibili solo a lampade spente.

L'ingresso al locale è segnalato da apposito cartello.

Le lampade devono essere attivate solo alla fine delle attività di manutenzione.

Ove sia necessario, per brevi periodi, l'avvicinamento dell'operatore alla macchina, occorre munirsi di schermi di materiale plastico (visiere anti-UV).

4.11 COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA



Il problema della compatibilità elettromagnetica in ambiente ospedaliero è dovuto dal comportamento di alcune apparecchiature elettromedicali se poste in prossimità con altre apparecchiature elettromedicali e non che emettevano campi elettromagnetici.

Il livello del campo al di sotto del quale le apparecchiature elettromedicali non dovrebbero subire interferenze è di 3V/m.

La direttiva 89/336/CEE (direttiva compatibilità elettromagnetica) entrata in vigore in Italia nel gennaio 1996 riguarda ogni macchina, apparecchiatura, sistema che contenga al suo interno componenti elettrici o elettronici, i quali devono essere costruiti in modo tale che:

- L'emissione di disturbi elettromagnetici generati siano limitati ad un livello tale che consenta un normale funzionamento degli apparecchio radio, di telecomunicazione e degli apparecchi in genere;
- L'immunità intrinseca contro le perturbazioni elettromagnetiche esterne sia tale da consentire un funzionamento normale.

All'interno di tali problematiche si inserisce anche l'uso dei telefoni cellulari o del tipo cordless che possono provocare significative alterazioni nel funzionamento di apparecchiature elettromedicali a causa dei campi elettromagnetici emessi da loro emessi durante il funzionamento.

L'uso di tali apparecchiature è quindi vietato nei reparti in cui è previsto un notevole uso di apparecchiature elettromedicali come i reparti di Rianimazione, Cardiologia, Sale operatorie, Emodialisi, Neurologia e Pronto Soccorso.

L'uso dei telefoni cellulari può essere consentito ad esclusione degli spazi sopra citati con l'avvertenza di rispettare le fasce di protezione (distanza superiore a 2 metri da qualsiasi apparecchiatura elettromedicale per i

cellulari, mentre per i cordless è sufficiente una distanza di 1 metro).
Le aree di cui sono sopra sono debitamente contrassegnate da specifica cartellonistica.

4.12 RISCHIO ELETTRICO- ELETTRUCUZIONE



In ogni ambiente ospedaliero esistono impianti ed apparecchiature elettriche, conformi alle norme di settore, verificati e gestiti da personale interno qualificato e sottoposti a regolare manutenzione. I quadri elettrici sono mantenuti chiusi.

- La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni di guasto è assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d'arte e con la prescritta dichiarazione di conformità.
- Tutte le fonti di pericolo risultano adeguatamente segnalate con idonea cartellonistica.
- E' vietato intervenire o utilizzare energia elettrica senza precisa autorizzazione e accordi con l'U.O. Servizio Tecnico.

Si ribadiscono comunque le seguenti raccomandazioni:

La disattivazione/intercettazione e sezionamento dell'alimentazione elettrica degli impianti, che al mentano i locali oggetto degli interventi, dovrà essere eseguita dagli elettricisti interni o comunque con l'assistenza e la consultazione del personale tecnico interno alla Committenza.

Stante la possibilità di attività sanitarie in corso, potrebbe non essere possibile disattivare generalmente tutti gli impianti elettrici per cui è probabile che nelle zone interessate dai lavori ci siano dei conduttori in tensione, conseguentemente i tecnici dell'Assuntore dovranno adottare tutte le cautele del caso.

4.13 RUMORE



All'interno degli ambienti della ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti sono presenti aree in cui vengono svolte attività che generano livelli di rumore superiori al valore limite di esposizione.

In particolare si segnala la presenza di rumore:

- nei locali dove si esegue la pulizia dello strumentario endoscopico/chirurgico, in relazione all'uso di getti di aria compressa;
- durante l'uso occasionale di attrezzature fisse o portatili;
- all'interno delle Centrali termiche;
- durante il funzionamento dei gruppi elettrogeni (per verifica periodica sotto carico o in caso di emergenza).

Oltre a quanto segnalato nelle informazioni, e agli obblighi imposti alla Ditta Appaltatrice (Cap. 4° del presente documento) qualora la Ditta debba svolgere lavorazioni rumorose si ribadisce che:

- nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi meno rumorosi e le attrezzature silenziate
- le attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, correttamente installate, mantenute ed utilizzate
- le sorgenti rumorose devono essere il più possibile separate e distanti dai luoghi di lavoro
- le zone caratterizzate da elevati livelli di rumorosità devono essere segnalate
- tutto il personale deve essere informato sui rischi derivanti dall'esposizione al rumore e sulle misure di prevenzione adottate a cui conformarsi (es. funzioni e modalità di impiego degli otoprotettori)

- il personale che risulta esposto ad un livello personale superiore agli 85 dB(A) deve essere anche formato sull'uso corretto dei DPI, degli utensili e delle attrezzature
- tutto il personale interessato deve essere fornito di idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori)
- la riduzione ulteriore del rischio può essere ottenuta ricorrendo a misure organizzative quali la riduzione della durata delle lavorazioni rumorose e l'introduzione di turni di lavoro.

4.14 MICROCLIMA

Il microclima rappresenta il comfort ambientale il quale, attraverso i parametri ambientali che influenzano gli scambi termici tra soggetto e ambiente negli spazi confinati, determinano il cosiddetto "benessere termico".

Nei casi in cui non sia possibile attuare tutte o in parte le condizioni ottimali, è possibile ricorrere alla ventilazione: l'ideale sarebbe il condizionamento generale dell'ambiente di lavoro, cosa non sempre praticabile quando si è in presenza di notevoli fonti di calore. In casi eccezionali si può presentare ricorso ad una ventilazione localizzata. Nel caso di situazioni termiche elevate, misure di carattere preventive vanno individuate anche nell'organizzazione del lavoro (pause, periodi di riposo, ecc.).

Nel caso si debbano eseguire lavori all'esterno i lavoratori dovranno indossare gli specifici DPI secondo le condizioni climatico ambientali.

4.15 INCENDIO



Gli ambienti dell'ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti sono particolarmente sensibili al rischio da incendio.

La protezione contro gli incendi è assicurata da:

- mezzi di estinzione presenti ed efficienti;
- istruzioni impartite al personale;
- procedure in caso di incendio.

Pertanto negli ambienti stessi è prescritto, al fine di evitare ad aggravare il rischio di incendio, di evitare:

- fumare;
- l'accumulo di materiali combustibili od infiammabili;
- l'ostruzione delle vie d'esodo;
- il bloccaggio delle porte tagliafuoco;
- l'uso di fiamme libere;
- effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille a meno che non siano espressamente autorizzato;
- la realizzazione di inneschi;
- la compromissione di compartimenti antincendio.

Al fine di ridurre il rischio di incendio il personale dell'Assuntore deve:

- Mantenere gli ambienti della Committenza puliti ed ordinati senza ostruire le vie d'esodo.
- Non ostruire le porte di sicurezza dei compartimenti antincendio compresi gli ascensori e montacarichi ed evitare il deposito di materiali in corrispondenza di impianti o dotazioni antincendio.
- Qualora si dovessero usare fiamme libere (es. saldatura) il RUP e il Referente della ditta appaltatrice predisporranno le necessarie attenzioni del caso per non innescare alcun principio d'incendio e aspirare nelle immediate vicinanze i fumi scaturiti.
- Lo stoccaggio di bombole contenenti sostanze infiammabili quali ossigeno, acetilene, deve sempre avvenire in deposito esterno idoneo e nei locali per il tempo strettamente necessario ai lavori. A ogni fi-

ne lavoro o giornata lavorativa devono comunque essere stoccati all'esterno.

- La Ditta Appaltante, rispetto al proprio lavoro, dovrà portare i mezzi di estinzione sufficienti e appropriati da adottare in caso di emergenza, qualora la Ditta Appaltante non avesse con se i mezzi di estinzione, verranno interdette le lavorazioni dal Responsabile di Procedimento o suo delegato.
- Richiedere autorizzazione specifica per accumulo di materiali combustibili od infiammabili.
- Prestare particolare attenzione nei luoghi di lavoro ove si effettuano lavori a caldo (saldature o uso di fiamme libere) presso i quali è necessario mediante sopralluogo preliminare accertarsi che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille.

Come messo in evidenza nelle procedure, di cui al piano generale di emergenza ed evacuazione, le ditte appaltatrici sono tenute al rispetto delle indicazioni impartite nel piano medesimo.

Il RSPP della ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti consegna al RSPP dell' Appaltatore l'estratto del Piano di Emergenza Incendio che dovrà essere distribuito alle maestranze dell' impresa appaltatrice dei lavori / servizio. Che evidenzia come il personale delle imprese esterne si debba comportare in caso di incendio:

- **non farsi prendere dal panico;**
- **azionare** il pulsante di **allarme** più vicino, indicato dalla segnaletica (ove esistente) o avvisare subito il personale addetto al posto di chiamata (centralino) ai numeri interni riportati sulle planimetrie antincendio Chieti 68888 – Lanciano 76200 – Vasto 78242 – Ortona 62253 – Guardiagrele 65266 – Atesa 74246 – Casoli 79296 – Gissi 75200;
- **interrompere ogni attività e sgomberare le vie di fuga da ogni attrezzatura** (es. carrelli, scale, macchine, lavapavimenti ecc.);
- **mettere in sicurezza le proprie attrezzature** (es. disattivare le apparecchiature elettriche, spegnere eventuali fiamme libere, allontanare eventuali liquidi e o gas infiammabili);
- **recarsi presso l'uscita di sicurezza più vicina** e chiudere le porte tagliafuoco lungo il percorso di fuga;
- raggiungere il punto di raccolta esterno e attendere dal più alto in grado dei presenti dell'impresa l'appello dei collaboratori verificando che non vi sia personale in pericolo;
- attendere dal responsabile della propria ditta il "cessato pericolo" prima di poter accedere ai locali di lavoro.

4.16 SCOPPIO ED ESPLOSIONI



I rischi correlati possono essere presenti nelle strutture sanitarie e possono verificarsi per:

- Incidente dovuto a perdite di gas infiammabile
- Incidente dovuto alla presenza di quantitativi non trascurabili di vapori di sostanze infiammabili.

Il personale dell'ASL è stato formato specificatamente

Per le raccomandazioni e le norme di comportamento che deve tenere il personale dell' Assuntore si deve fare riferimento al contenuto del Rischio Specifico "Incendio"

In caso di tale evento si deve fare riferimento al "PIANO DI EMERGENZA E/O COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA"

4.17 CADUTE E SCIVOLAMENTI



- Possono occasionalmente essere presenti zone con pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti, segnalati adeguatamente dalla committenza o da assuntori terzi autorizzati dalla committenza.
- Per lavori in altezza come ad es. attività di pulizia, di manutenzione e di ispezione che vengono svolte a soffitto, per infissi alti, in copertura, è possibile la caduta di oggetti.
- Mantenere i luoghi di lavoro puliti e ordinati e rimuovere i materiali non utilizzati.
- Segnalare eventuali ostacoli non rimovibili lungo i percorsi.
- Accatastare il materiale in modo che lo stesso non possa cadere o scivolare o recare intralcio alla circolazione delle persone e dei mezzi.
- Prestare particolare attenzione nei luoghi potenzialmente più a rischio come ad esempio i servizi igienici, le scale, i cortili, le terrazze, i locali ad uso medico e le sale operatorie in cui vi sono apparecchiature mobili collegate a cavi o tubazioni volanti stese sui pavimenti.
- Non installare prolunghes che attraversino le normali zone di transito.
- Occorre particolare attenzione nei luoghi in cui è presente la segnaletica di pavimento bagnato; in questo caso è vietato l'accesso, salvo emergenze.

Le zone bagnate o umide devono essere adeguatamente segnalate (ad esempio con cartelli segnaletici riportanti l'avvertimento) e occorre impedire l'accesso durante la fase di asciugatura (salvo, ovviamente, emergenze, o assistenza a pazienti da parte del personale sanitario)

4.18 MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI



All'interno delle strutture Ospedaliere e Distrettuali vengono effettuate movimentazioni eseguite sia manualmente sia con mezzi meccanici.

- I magazzini sono dotati di *transpallet e carrelli elevatori*, i reparti sono dotati di carrelli e roller. L'utilizzo di attrezzature di proprietà della committenza è precluso all'assuntore, salvo autorizzazioni specifiche.

Il personale presente nei magazzini come pure quello addetto alla gestione e manutenzione dei trasporti è stato formato alle attività in oggetto.

Gli operatori delle Ditte Appaltatrici devono attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione Tecnica sui percorsi da seguire all'interno degli ambienti della sede ospedaliera.

E' indispensabile che il personale delle Ditte appaltatrici seguano le misure indicate nel Cap. 3° del presente DUVRI.

4.19 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



Nelle aree interne ed esterne alla struttura è prevista la movimentazione di materiale quale:

- medicinali/dispositivi medici;
- cestelli chirurgici,
- distribuzione pasti,

- distribuzione teleria/vegiario,
- materiale di cancelleria.

La movimentazione avviene sia manualmente che con l'ausilio di mezzi meccanici.

Il maggior rischio di movimentazione è presente nei magazzini, reparti di degenza e nelle sale operatorie, il quale comunque è ridotto grazie alla disponibilità di ausili specifici: sollevatorelettrici, transpallet, sollevapazienti, barelle o letti ergonomici regolabili in altezza, formazione e addestramento alle manovre.

Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso lombari (per lesioni dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare).

I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni: caratteristiche del carico e quindi dello sforzo fisico richiesto (carico troppo pesante, o ingombrante e difficile da afferrare), caratteristiche dell'ambiente di lavoro (difficoltà nella movimentazione – torsione del busto), esigenze connesse all'attività e/o fattori individuali di rischio.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi anche attraverso l'impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento;
- per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare strumenti per la movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la riduzione del peso del carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra più addetti.

Si segnala che a disposizione della Ditta Appaltatrice è presente presso la ASL 2 "DVR" (Documento Valutazione dei Rischi) redatto dal Datore di lavoro attraverso Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell'ASL 2; in esso sono posti in dettaglio i CICLI LAVORATIVI di ogni zona con la relativa indicazione dei rischi specifici e la loro classe intesa come "LIVELLO DI RISCHIO".

I predetti CICLI LAVORATIVI sono presenti e consultabili, su richiesta.

4.20 PIANO DI EMERGENZA E/O COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA

Ogni Impresa operante all'interno dell'Azienda della Committenza deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria struttura per la gestione delle emergenze.

In seguito all'eventuale generarsi di una situazione critica che evolva in un'EMERGENZA INTERNA, il personale delle ditte esterne dovrà tempestivamente avvisare gli operatori del centralino telefonico ai numeri interni Chieti 68888 – Lanciano 76200 – Vasto 78242 – Ortona 62253 – Guardiagrele 65266 – Atesa 74246 – Casoli 79296 – Gissi 75200 che sono riportati sulle planimetrie e procedure affisse a parete e nella pagina specifica del Piano di Emergenza del presidio:

- per garantire l'avvio delle procedure di emergenza per gli interni;
- per garantire le aperture degli accessi
- per permettere di avvisare le altre imprese esecutrici presenti nei locali.

Durante l'orario di lavoro ogni Ditta, nell'area interessata dai lavori, dovrà avere almeno 2 vie di esodo verso un luogo sicuro, ragionevolmente contrapposte se possibile.

E' assolutamente VIETATO il bloccaggio/chiusura con catena o altri sistemi delle porte resistenti al fuoco quali USCITE DI SICUREZZA.

Tutti i materiali in uso e di scarto e i mezzi eventualmente presenti sui percorsi di emergenza in ingresso e/o uscita dall'edificio devono essere immediatamente rimossi per consentire sia le normali funzioni lavorative sia le manovre di intervento e soccorso.

Nei casi in cui si venga a determinare una situazione di emergenza, in particolar modo causata da un principio d'incendio, il personale dell'appaltatore ha l'obbligo di avvisare tempestivamente il personale dipendente presente e la Portineria/Centralino, quindi procedere evacuando rapidamente la zona.

Al fine di agevolare al massimo le operazioni effettuate da uomini e mezzi di soccorso interni e/o esterni, è obbligo dell'appaltatore:

- procedere immediatamente a rimuovere eventuali mezzi, materiali e sostanze ad elevata combustibilità (bombole per saldatura, sostanze infiammabili) e macerie di propria produzione/proprietà, dai passaggi di sicurezza interni (vie di fuga, percorsi protetti, luoghi sicuri, uscite di sicurezza, aree protette interne) ed esterni (aree di raccolta esterne, aree in prossimità degli accessi alla struttura o delle vie di esodo, aree in prossimità dei sistemi di emergenza, percorsi per l'accostamento dei mezzi di soccorso, accessi carrai);
- allontanarsi dall'area;
- non utilizzare perché sussiste il divieto gli ascensori.

L'eventuale rientro al lavoro verrà impartito dal responsabile della struttura dopo aver verificato con gli organi di competenza la fattibilità del ritorno.

Tutte le procedure di sicurezza che il personale della ditta appaltatrice dei lavori deve seguire in caso di emergenza sono riportate nel Piano di Emergenza. Tale informazioni saranno trasmesse al personale a cura del RSPP della parte appaltatrice.

4.21 PRONTO SOCCORSO E NUMERI DI EMERGENZA

In caso di infortunio ai propri collaboratori, l'evento sarà trattato presso la sede del Pronto Soccorso'. Attivando il numero di emergenza sanitaria:

Luogo	interno	esterno
Pronto Soccorso di Chieti	68208	0871/358208
Pronto Soccorso di Lanciano	76301	0872/706301
Pronto Soccorso di Vasto	78435	0873/308435
Pronto Soccorso di Atesa	74248	0872/864248
Pronto Soccorso di Ortona	62282	085/9172282
Pronto Soccorso di Guardiagrele	65200	0871/889276
Altre Emergenze		
Emergenza Sanitaria		118
Polizia		113
Carabinieri		112
Vigili del Fuoco		115

4.22 DISPONIBILITA' DELLE PLANIMETRIE DELLE RETI: ELETTRICA, ACQUA, GAS MEDICALI, IMPIANTI AERAU-LICI, CABLAGGIO STRUTTURATO E POSTA PNEUMATICA

La Committenza mette a disposizione dell'Appaltatore, su sua richiesta, le planimetrie degli impianti di cui sopra .

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E STIMA DEI COSTI

5.1 TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE CONSIDERATI

Considerati i rischi generali propri presenti nella sede ospedaliera della Committenza e quelli potenziali introdotti dalle attività e dalla presenza degli operatori della Ditta Appaltatrice il presente DUVRI è stato predisposto analizzando i seguenti RISCHI DA INTERFERENZE:

- RISCHI derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad Aziende diverse, compresi i lavoratori dell'Azienda RUP
- RISCHI indotti o immessi nel luogo di lavoro del RUP dalle lavorazioni eseguite dalle Aziende Appaltatrici;
- RISCHI già esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debbano operare le Aziende Appaltatrici, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- RISCHI derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal RUP e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività appaltate.

5.2 METODOLOGIA SPECIFICA E CRITERI PER LA VALUTAZIONE E L'INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

L'analisi per l'individuazione dei RISCHI DA INTERFERENZA e la successiva valutazione del loro potenziale livello si compone essenzialmente di due fasi:

- A. la prima è l'individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni interferenza esaminata che deriva dall'acquisizione delle informazioni sulle attività che dovranno essere svolte dalla Ditta Appaltatrice all'interno dell'Azienda Committente e nel recepimento del documento di valutazione dei rischi specifici della Ditta Appaltatrice, in modo da individuare eventuali attrezzature o sostanze pericolose impiegate o particolari lavorazioni che potrebbero generare pericoli in caso di interferenza con altre lavorazioni;
- B. la seconda prevede la definizione delle aree interessate, la individuazione dei soggetti interferenti e l'esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dalla interferenza di più lavorazioni contemporanee e quindi il loro potenziale rischio.

A ciascun rischio potenziale da interferenza, valutato come combinazione qualitativa/quantitativa della probabilità che avvenga un determinato evento e del danno associato all'accadimento, cioè $R = f(P, D)$, viene attribuito un livello di rischio sulla base dei criteri riportati nella tabella seguente, a cui consegue l'adozione di misure di prevenzione e protezione come da relative indicazioni, anch'esse in tabella.


Come indicato nello specifico capitolo (GESTIONE INTERFERENZE) per tutti i pericoli individuati è stata effettuata la valutazione del relativo rischio e sono state individuate le misure di prevenzione e protezione obbligatorie.

Livello di Rischio	Criterio per la risposta in fase di Valutazione	Misure
ASSENTE	<i>Fattore di rischio assente o probabilità di accadimento nulla (assenza della possibilità di esposizione)</i>	<i>Non si rende necessaria l'adozione di ulteriori misure (quelle presenti sono sufficienti)</i>
MOLTO BASSO	<i>Fattore di rischio sottocontrollo e generalmente molto modesto sotto il profilo della probabilità di accadimento</i>	<i>L'adozione di ulteriori misure non è strettamente necessaria (quelle in corso sono sufficienti).</i>
BASSO	<i>Fattore di rischio non completamente sotto controllo ma generalmente modesto sia sotto il profilo della probabilità d'accadimento che della gravità dei danni che ne potrebbero derivare;</i>	<i>Identificare misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio.</i>
MEDIO	<i>Rischio non sufficientemente sotto controllo, generalmente medio quanto a probabilità d'accadimento e gravità delle conseguenze; Rischio anche con elevata probabilità di accadimento di eventi modesti sotto il profilo del danno oppure con ridotta probabilità di accadimento ma discreta gravità delle conseguenze in termini di entità del danno.</i>	<i>Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi ai fini della riduzione del livello di rischio.</i>
ALTO	<i>Rischio non sufficientemente sotto controllo con elevata probabilità di accadimento di eventi dannosi associata a possibili gravi conseguenze in termini di entità del danno.</i>	<i>Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi ai fini della riduzione del livello di rischio (nell'impossibilità: bloccare temporaneamente il processo produttivo del RUP).</i>
ALTISSIMO	<i>E' vietato operare. Rischio di eventi dannosi con gravi conseguenze in termini di entità del danno</i>	<i>Vanno immediatamente attuate le misure di messa in sicurezza dell'area e/o gli interventi di miglioramento (le misure possono comprendere l'isolamento dell'area/macchina/attrezzatura.</i>

5.3 GESTIONE DEI RISCHI PER INTERFERENZE E DEFINIZIONE DELLE MISURE CONSEGUENTI

*Legenda: Altissimo = AA; Alto = A; Medio = M, Basso = B, Molto Basso = MB, Assente = N.

1 INDIVIDUAZIONE RISCHI POTENZIALMENTE INTERFERENTI CON L'ATTIVITA' DELL'APPALTATORE CAUSATI DA LUOGHI DI LAVORO, ATTREZZATURE, IMPIANTI ED ATTIVITA' DELLA ASL 2 LANCIANO VASTO CHIETI					
Rischio Interferenza RI	Pericolo - Rischio	IR	Aree interessate	Misure di prevenzione e protezione T/O/P adottate dal RUP	Misure di prevenzione e protezione T/O/P a carico dell'Appaltatore
SOVRAPPOSIZIONI, VIABILITÀ ESTERNA, VIABILITÀ PUBBLICA.	Pericolo Presenza di percorso pedonale, ciclabile, carrabile, dei mezzi di soccorso in transito, e con; Impedimento lungo i percorsi di transito; Rischio Incidenti tra automezzi; Investimento di pedoni; Infortuni;	B	Tutte le aree di transito esterne	Prestare attenzione alle manovre in corso degli automezzi dell'appaltatore; Non parcheggiare nelle aree riservate al carico scarico di attrezzature e strumenti.	Nelle aree esterne dei complessi ospedalieri e territoriali della ASL 2 insiste una viabilità dedicata pedonale, ciclabile, carraia e di emergenza (mezzi di soccorso). Non parcheggiare nelle aree riservate ai disabili e in quelle destinate al carico scarico.
SOVRAPPOSIZIONI, ACCESSI IN AMBIENTI DI LAVORO CONTROLLATI	Pericolo Agenti biologici; Aghi e dispositivi taglienti; Rischio Patologie correlate ad esposizione per contatto, ingestione o inalazione; Ferite da taglio o da punta, patologie da contagio per via ematica; Pericolo Agenti chimici; Rischio Esposizione per contatto, ingestione o inalazione; Esplosione; Incendio; Pericolo Agenti cancerogeni e mutageni; Rischio Esposizione per contatto, ingestione o inalazione; Pericolo Raggi alfa, beta, gamma; Rischio Radiazioni ionizzanti; Pericolo Campo magnetico statico Rischio Radiazioni non ionizzanti	B	Tutti gli ambienti di lavoro controllati	La ASL 2, mediante le figure dei Dirigenti e Preposti, negli ambienti di lavoro controllati, (laboratori galenici di Farmacia, laboratori di Farmacia per citostatici UFA- UMACA, laboratori di Anatomia Patologica, Sale Operatorie, Centrali di sterilizzazione, laboratori di Citodiagnostica, laboratori dei Centri trasfusionali, laboratori di Patologia clinica e microbiologia, Medicina nucleare, PET, Radiodiagnostica, Radioterapia, RMN, Sale autoptiche, camere di degenza con pazienti in isolamento a rischio infettivo ecc.) fornisce indicazioni sulle modalità di accesso controllato, anche attraverso le zone filtro e consegna le istruzioni utili per contenere la contaminazione microbiologica e particellare.	La ditta dovrà attenersi alle istruzioni fornite dalla ASL 2 negli accessi agli ambienti controllati: - in generale nei laboratori (laboratori galenici di Farmacia, laboratori di Farmacia per citostatici UFA - UMACA, laboratori di anatomia patologica, laboratori di Citodiagnostica, laboratori dei Centri trasfusionali, laboratori di Patologia clinica e microbiologia); - Sale operatorie; - Centrali di sterilizzazione; - Sale autoptiche; - Medicina nucleare; - PET (anche su mezzo mobile); - Radiodiagnostica; - Radioterapia; - RMN; - Tutte le zone di lavoro dove occorre garantire l'asepsi; - ogni altro luogo dove il Dirigente ritiene opportuno formulare limitazioni. Nel caso della presenza eventuale di pazienti in isolamento a rischio infettivo in camere di degenza, dovranno essere adottate tutte le misure contro il rischio biologico.
SOVRAPPOSIZIONI, ACCESSI AGLI AMBIENTI OSPEDALIERI (rischio biologico)	Pericolo Agenti biologici; Aghi e dispositivi taglienti; Rischio Patologie correlate ad esposizione per contatto, ingestione o inalazione; Ferite da taglio o da punta, patologie da contagio per via ematica;	B	Aree Sanitarie	I Dirigenti e i Preposti della ASL 2, nell'ambito della loro attività di sorveglianza e vigilanza, verificano che il personale della ditta appaltatrice pratici misure di prevenzione e protezione almeno pari a quelli attuate dal personale della ASL 2 e che comunque sia evitata ogni esposizione con comportamenti corretti ed uso di DPI adeguati.	La ditta deve garantire che i propri operatori rispettino le seguenti misure: - trattare ogni materiale presente, o abbandonato, come potenzialmente contaminato da agenti biologici, specie se vi è una evidente traccia di residui ematici; - imparare a conoscere le procedure, gli interventi, le vaccinazioni richieste, e come comportarsi in caso di incidenti da esposizione a sangue o liquidi biologici; - imparare a distinguere i segnali di pericolo (es. rischio biologico, chimico, radiologico, ecc.); - ad indossare i dispositivi di protezione individuali DPI messi a disposizione dalla propria ditta (guanti, maschera, occhiali, camici, ecc.); - lavarsi sempre le mani, evitando la contaminazione crociata, e attenendosi con cura alla corretta pratica igienica; - considerare tutti i liquidi biologici come potenzialmente infetti. EMERGENZA COVID-19 Facendo seguito alle note Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020, che contenevano, tra l'altro, indicazioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie, l'utilizzo dei DPI per il personale sanitario e le precauzioni standard di biosicurezza, si forniscono le seguenti informazioni: Sul sito della Asl Lanciano Vasto Chieti abbiamo creato una sezione contenente informazioni essenziali per soddisfare la continua richiesta di notizie e documenti sul Nuovo Coronavirus COVID-19. La sezione è accessibile dal seguente link - http://lnx.asl2abruzzo.it/asl/news/274-coronavirus-le-informazioni-essenziali.html Si rammenta alle Ditte Appaltatrici la indispensabile necessità di procedere alla consegna dei DPI ai propri lavoratori e di informarli e formarli in merito al caso in questione.
SOVRAPPOSIZIONI, EMERGENZE MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI	Pericolo Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco;	B	Tutte le aree	La ASL 2 dispone di idonei presidi antincendio, procedure, squadra di primo intervento e piani di evacuazione per la gestione delle emergenze;	Applicare le corrette procedure di prevenzione e protezione dall'incendio, e le corrette procedure in caso di emergenza; Lasciare sempre libere da ostruzioni le vie di esodo, le uscite di emergenza, l'accesso ad estintori ed idranti;



DUVRI

1 INDIVIDUAZIONE RISCHI POTENZIALMENTE INTERFERENTI CON L'ATTIVITA' DELL'APPALTATORE CAUSATI DA LUOGHI DI LAVORO, ATTREZZATURE, IMPIANTI ED ATTIVITA' DELLA ASL 2 LANCIANO VASTO CHIETI					
Rischio Interferenza RI	Pericolo - Rischio	IR	Aree interessate	Misure di prevenzione e protezione T/O/P adottate dal RUP	Misure di prevenzione e protezione T/O/P a carico dell'Appaltatore
	Rischio Incendio; esplosioni;				Non bloccare le porte REI antincendio; Rispettare il "Divieto di Fumare" all'interno delle strutture della ASL 2;
SOVRAPPOSIZIONI, LUOGHI DI LAVORO CON PRESENZA DI ALTRE DITTE	Pericolo Interazione con altre lavorazioni Rischio Infortuni; Interruzione di servizio;	B	Area oggetto dei lavori	La ASL 2, per il tramite di propri referenti, informa tempestivamente la Ditta della copresenza eventuale di altre ditte esterne predisponendo quanto necessario per eliminare sovrapposizioni di orari e qualsiasi interferenza.	Possono essere presenti attività di altreditte esterne. Nel caso la Ditta Appaltatrice rilevi interferenze con terzi Appaltatori non segnalate nel presente documento, ne informa tempestivamente il RUP nonché il RSPP della ASL 2.

2 INDIVIDUAZIONE RISCHI CONSEGUENTI A POSSIBILI INTERFERENZE SPECIFICAMENTE IMMESSI DALL'APPALTATORE E RELATIVI INTERVENTI DI COORDINAMENTO PER IL LORO ABBATTIMENTO					
Rischio Interferenza RI	Pericolo - Rischio	IR	Aree interessate	Misure di prevenzione e protezione T/O/P adottate dal RUP	Misure di prevenzione e protezione T/O/P a carico dell'Appaltatore
SOVRAPPOSIZIONI, IDENTIFICAZIONE LAVORATORI	Pericolo Mancata informazione sui lavoratori presenti in cantiere; Rischio Lavoro nero; Infortuni;	B	Area oggetto dei lavori	I Preposti devono richiedere alle ditte o lavoratori autonomi incaricati l'osservanza di questa disposizione.	I lavoratori dell'impresa appaltatrice devono esporre un apposito tesserino di riconoscimento con fotografia indicante le proprie generalità ed il datore di lavoro.
SOVRAPPOSIZIONI, INFORMAZIONI SUI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA	Pericolo Mancata informazione; Mancato coordinamento; Rischio Incidenti; Infortuni;	B	Area oggetto dei lavori	La ASL 2 si impegna a collaborare con la ditta per l'acquisizione di ulteriori informazioni che si rendesse necessaria o utile per un migliore e più sicuro svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto.	La ditta si impegna a segnalare al RUP e al DEC ogni situazione non contemplata e/o sufficientemente valutata nel presente documento.
SOVRAPPOSIZIONI, FORMAZIONE DEI LAVORATORI	Pericolo Mancata formazione/informazione Rischio Incidenti; Infortuni;	B	Area oggetto dei lavori	La ASL 2, tramite i preposti dei vari reparti ospedalieri, verifica che, durante l'accesso ai reparti, il personale della ditta adotti comportamenti adeguati.	La ditta assicura ai propri lavoratori un'adeguata informazione e formazione in merito ai comportamenti corretti da adottare in ambito sanitario, considerando anche la presenza di utenti, malati e pazienti. Particolare formazione dovrà essere impartita al personale esposto a rischio specifico: chimico, biologico, movimentazione manuale dei carichi, etc...



DUVRI

5.4 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 26 commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/08 che citano:

“nei singoli contratti di appalto, subappalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli art. 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e di servizi essenziali (art. n. 1655, 1656 e 1677 del codice civile) devono esser specificatamente indicati a pena nullità ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Sulla base dei rischi da interferenza individuati, l'attuazione delle relative misure da adottare comporta costi per la sicurezza come sotto specificati:

Da quanto suddetto si evince che le misure per evitare o ridurre i rischi interferenti sono riconducibili ad azioni organizzative e procedurali. Effettuata l'analisi dei costi legati ai rischi interferenziali, i costi risultano essere nulli in quanto le eventuali interferenze vengono superate con azioni organizzative e procedurali che non danno luogo a costi per la sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli propri dell'appaltatore.

In caso di necessità di aggiornamento del presente documento che evidenziasse la necessità di misure protettive in corso d'opera che comporteranno costi aggiuntivi, saranno computati successivamente.

COSTI AGGIUNTIVI: qualora l'attività oggetto dell'appalto, esponga i lavoratori della ditta appaltatrice a nuovi rischi qui non contemplati e propri della stazione appaltante, il datore di lavoro aggiudicatario dovrà provvedere alla sorveglianza integrativa. Gli oneri derivanti verranno computati come costi della sicurezza derivanti da interferenze.

In via di principio, secondo la legislazione, sono da ritenersi esclusi dal novero dei presenti costi della sicurezza quelli afferenti l'esercizio della propria attività dell'Appaltatore e come tali, da non indicare in contratto.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta resta immutato l'obbligo per ciascuna impresa di produrre un proprio piano operativo di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi generali, comunque obbligatori per il datore di lavoro appaltatore ai sensi della legge (DPI, formazione ed informazione, sorveglianza sanitaria, spese amministrative, ecc (ivi comprese quelle adottate per il rischio interferenze). fatti salvi gli eventuali costi ulteriori di sicurezza derivanti da misure “generali integrative (es. DPI particolari, formazione ed informazione aggiuntive) che fossero necessarie dalla specificità delle lavorazioni oggetto dell'appalto..

5.5 VERIFICA SULLA CONGRUITA', PERFEZIONAMENTO E CRITICITÀ DEL DUVRI

Il presente documento dovrà essere condiviso, prima dell'inizio delle attività connesse all'appalto, in sede di riunione congiunta tra l'Impresa aggiudicataria e il RUP e/o suo preposto dell'ASL2 Lanciano - Vasto - Chieti.

Nel contesto verrà esaminato il presente documento ed individuate le eventuali misure aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi da interferenza.

Le misure aggiuntive come pure le variazioni saranno pertanto incluse, nel minor tempo tecnico possibile, in un ulteriore documento (DUVRI DINAMICO) al quale verrà data attuazione congiuntamente con il DUVRI STATICO e che a quest'ultimo verrà allegato.

Sarà cura dei soggetti coinvolti dare immediata comunicazione al **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)** -, che avviserà il Datore di lavoro, il S.P.P. e gli altri Servizi coinvolti, di ogni eventuale variazione rispetto al presente piano al fine di poter promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e smi ed effettuare le revisioni del caso.

Il presente DOCUMENTO CONGIUNTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA sottoscritto e siglato in ogni pagina dai suoi estensori, VIENE PRESO IN CONSEGNA DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AFFINCHÉ SIA INSERITO NELLA DOCUMENTAZIONE DI CONTRATTO.

Ai sensi del Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive CE il D.L. 163 del 12 aprile 2006 art. 118 subappalto, è fatto obbligo all'affidatario di comunicare-trasmettere tempestivamente alla stazione appaltante tutti i documenti necessari alla verifica dell'idoneità tecnica professionale, tutti i sub-contatti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, quali sostanze vengono introdotte, quale personale occupato e tale personale deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento come da indicazioni dell'art. 26 D.Lgs.81/2008 e smi.

Tale documentazione deve pervenire entro e non oltre i 10 giorni dall'inizio di tutti i sub-contatti stipulati.

I Servizi Istruttore, Gestore e gli RSPP della Committenza e dell'Appaltatore, nel minor tempo tecnico possibile provvederanno ad integrare il presente documento, inserendo le eventuali nuove osservazioni e integrazioni.

5.6 LAVORATORI DEL RUP CHE SONO PREPOSTI ALLA SUPERVISIONE DEI LAVORI SVOLTI E AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE ALLA DITTA APPALTATRICE

Il Responsabile Unico di Procedimento può effettuare qualsiasi controllo direttamente o tramite loro delegati individuati nelle seguenti persone/figure:

5.7 CONCLUSIONI

Resta inteso che il presente documento non si estende ai rischi specifici propri dell'appaltatore, il quale dovrà valutare preventivamente i rischi specifici propri presenti per la specificità dell'intervento da eseguirsi, definendo le misure di prevenzione e protezione da adottare a salvaguardia del proprio personale, nel pieno rispetto del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. e delle altre normative vigenti.

5.8 APPROVAZIONE DUVRI

Approvazione ASL 2 Lanciano Vasto Chieti	FIRMA	DATA
Datore di lavoro	<i>Thomas Schael</i>	
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	<i>Rocco Mangifesta</i>	
Responsabile unico del procedimento	<i>Antonio Di Sciascio</i>	
Direttore dell'esecuzione del contratto		

5.9 ACCETTAZIONE DUVRI

Accettazione	FIRMA	DATA
Datore di lavoro		
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione		